



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 144

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 4 ottobre 2023

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2 ^a (Giustizia):	Pag. 5
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	5
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag. 92
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 95
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	
3 ^a - Affari esteri e difesa:	
<i>Plenaria</i>	» 97
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i>	» 112
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 125
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)</i>	» 127
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 127
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i>	» 130

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia) e della Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 144° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 ottobre 2023.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 140
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria</i>	» 160
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i>	» 171
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 172
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 174

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 179
<i>Plenaria</i>	» 179

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 180
---------------------------	-----------------

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i> 195
---	-----------------

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 4 ottobre 2023

Plenaria

3^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 3 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che è previsto per le ore 10 l'inizio dell'esame del provvedimento in Aula. Comunica che, alla scadenza del termine di presentazione, fissato per le ore 17,30, sono stati presentati 125 emendamenti e 22 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Dopo aver precisato che molto difficilmente vi sarà il tempo per concludere l'esame in sede referente, avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti.

I senatori LOPREIATO (M5S) e SCALFAROTTO (Az-IV-RE) lamentano di non aver avuto il tempo sufficiente per approfondire il fascicolo

degli emendamenti complessivamente presentati, dati i tempi ristrettissimi concessi a questo ramo del Parlamento per l'esame di un provvedimento piuttosto ampio, anche per l'eterogeneità dei contenuti.

Il PRESIDENTE precisa che l'organizzazione dei lavori è modulata è decisa in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo. Eventuali ulteriori valutazioni politiche e considerazioni sul rispetto delle norme costituzionali potranno essere svolte anche in Assemblea.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Interviene quindi il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), per illustrare gli emendamenti a sua prima firma all'articolo 1 del testo del decreto-legge, lamentando ancora una volta di non aver neanche potuto approfondire le norme che sono state approvate dalla Camera dei deputati. Peraltro, il tema delle intercettazioni, anche nell'altro ramo del Parlamento, è stato modificato in *limine* all'approvazione del provvedimento in prima lettura, in parziale contraddizione con i contenuti del Documento XVII, n. 1 approvato dalla Commissione giustizia all'esito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni.

Richiama ancora una volta la necessità che le norme penali siano approvate con strumenti ordinari che consentano un vero dibattito e un reale confronto tra le forze politiche senza le forzature a cui questo Governo ha costretto il Parlamento sin dal primo decreto-legge sui *rave*. Non può non notare lo scarso rispetto che la maggioranza mostra sistematicamente per i cittadini e le loro libertà civili.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*), intervenendo sugli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 1, sottolinea come, in questa sua prima esperienza parlamentare, sia forte l'impressione di essere un figurante di una democrazia recitativa. Il Parlamento in questa legislatura è soltanto la cinghia di trasmissione della volontà dell'Esecutivo e questo decreto non è, purtroppo, un'eccezione. In questo caso, il Senato è stato marginalizzato, mortificando così anche le funzioni dei parlamentari che debbono rispondere a coloro che li hanno eletti. Ritiene peraltro che anche i parlamentari della maggioranza non abbiano alcuna chiara percezione delle norme che il Governo li ha obbligati ad approvare, come ad esempio la scriminante introdotta per le operazioni telematiche di polizia. Esprime, pertanto, una forte protesta per l'impossibilità di discutere di norme così rilevanti e di impatto su tutti i cittadini, a partire dai parlamentari stessi.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede di intervenire sull'ordine dei lavori, per sottolineare la manifesta contraddizione tra l'unanime deplorazione per l'abuso della decretazione d'urgenza e l'incapacità di reazione da parte del Parlamento a tutela delle proprie prerogative costituzionali.

Il PRESIDENTE nota che l'intervento non riguarda l'ordine dei lavori. Si tratta piuttosto di una sorta di questione di carattere preliminare, già argomentata, in discussione generale, nella seduta di ieri.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che il Presidente ha la facoltà di togliere la parola, se ritiene che in questo modo sia meglio garantito il ruolo delle Commissioni.

Il PRESIDENTE ribadisce che l'oggetto dell'intervento è fuori tema, rispetto all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che il proprio intervento riguarda appunto i lavori delle Commissioni riunite, chiamate ad esaminare un provvedimento molto complesso ed eterogeneo in meno di un giorno. Considerato che non vi sono i tempi per la conclusione dell'esame in sede referente, ritiene che la discussione in atto sia una farsa. A fronte del reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza, sarebbe opportuno che la stessa maggioranza respingesse il provvedimento del Governo.

Si passa poi alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Interviene quindi il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), per illustrare gli emendamenti a sua prima firma all'articolo 2, pur sapendo che si tratta di una finzione, dal momento che il Senato non è stato messo neanche nella condizione minima per poter esaminare il testo, ed è la prima volta che, nella sua esperienza parlamentare, riscontra una torsione così pesante delle regole della democrazia rappresentativa. L'aggravante in questo caso è peraltro che la materia del provvedimento è a dir poco varia, rendendo ancor più difficile la cognizione di quello che l'altro ramo del Parlamento ha approvato. Sottolinea infine l'assurdità di continuare ad aumentare le pene di reati esistenti in funzione di una deterrenza che tutti sanno bene, anche i parlamentari di maggioranza, non avere nessun effetto. Lo si è chiaramente constatato con il decreto cosiddetto « Cutro » e sarà certamente così anche per gli incendi boschivi. Tutti i parlamentari sanno pertanto che si tratta di pura propaganda che, tuttavia, non servirà alla soluzione dei problemi. Gli emendamenti presentati dal suo Gruppo sono, ovviamente, quelli già presentati anche nell'altro ramo del Parlamento, data l'impossibilità per i tempi così ristretti di poterne presentare altri. Esprime quindi una formale protesta a nome del suo Gruppo, perché questo modo di procedere trasforma la democrazia parlamentare in un simulacro.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 2-bis.

Dopo un'interlocuzione tra il senatore SCARPINATO (*M5S*) e il PRESIDENTE, la senatrice MAIORINO (*M5S*), ritenendo inaccettabile e

umiliante il comportamento del Presidente, annuncia che il Gruppo M5S abbandonerà i lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), procedendo all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3, sottolinea che questo provvedimento è stato adottato dal Governo il 10 agosto, il che ha ovviamente ritardato il suo *iter* nel quale, peraltro, si è scaricato il contrasto tra le forze politiche di maggioranza a tutti evidente. Una divisione tra cosiddetti « manettari » e cosiddetti « garantisti » che ha sfarinato la maggioranza durante l'esame presso la Camera dei deputati, con ripercussioni anche sugli esiti dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione giustizia del Senato. Mentre, infatti, da un lato vengono predicati il diritto penale minimo e la tutela della presunzione di innocenza, dall'altro il Governo assume provvedimenti d'urgenza per introdurre ulteriori sanzioni penali, persino in relazione all'abbattimento dell'orso marsicano. Al riguardo fa presente di aver presentato l'emendamento 6-bis.1 e di ritenere tale modo di procedere contrario ai principi che dovrebbero sorreggere il diritto penale sostanziale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), nell'illustrare gli emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 5, si sofferma in particolare sull'emendamento 5.0.1 riguardante le dotazioni del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, lamentando che ancora una volta, in questo settore, non vengono fatti gli investimenti che invece sarebbero necessari. Sottolinea poi come la maggioranza, all'interno di questo provvedimento, abbia eluso il tema gigantesco delle nuove tecnologie e del loro impatto sul controllo e la gestione delle intercettazioni: si continua, infatti, a intervenire su un tema ormai risolto dalla cosiddetta « riforma Orlando » come quello della circolazione delle intercettazioni, al di fuori del processo, senza considerare questioni assai più rischiose legate all'evoluzione tecnologica. Lamenta dunque non soltanto il continuo uso della decretazione d'urgenza su cui molti interventi si sono soffermati, ma la cifra di questi provvedimenti che, contraddicendo ciò che il Ministro della giustizia va ripetendo nelle interviste rilasciate agli organi di stampa, insistono sull'aumento delle pene a fini di deterrenza dei fenomeni criminali, nella consapevolezza che tale aumento non avrà alcun riscontro nella realtà. Non può che definire questo fenomeno come una forma evidente di populismo giudiziario finalizzato alla sola propaganda e non alla soluzione dei problemi.

Interviene, infine, brevemente, il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) per sottolineare che i casi verificatisi nella regione Veneto, con la diffusione delle intercettazioni tra il Presidente e un consulente della regione, attualmente parlamentare, e quelli ancora più recenti occorsi al sindaco di Santa Marinella rendono evidente la necessità di migliorare la normativa vigente.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che riferirà in Aula circa l'impossibilità di completare l'esame in sede referente, a causa dei tempi eccessivamente ristretti.

Le Commissioni riunite prendono atto

La seduta termina alle ore 10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 897

G/897/1/1 e 2

LOPREIATO

Le Commissioni riunite 1^a e 2^a,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 266 del codice di procedura penale individua i limiti oggettivi di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, contemplando un elenco tassativo di fattispecie in presenza delle quali deve ritenersi ammissibile tale strumento di ricerca della prova, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza delle comunicazioni (articolo 15);

nello specifico, alla lettera *f-bis*) include nel novero dei delitti per i quali è possibile procedere ad intercettazione, quelli previsti dall'articolo 600-*ter* c.p. relativo ad alcuni casi di pornografia minorile, nonché dall'articolo 609-*undecies*, per il delitto di adescamento;

è notorio come alcune ipotesi di violenza fisica o abusi consumati all'interno delle mura domestiche siano di difficile emersione ed accertamento, considerando lo stato di soggezione in cui spesso versa la vittima, che porta la stessa a trattenersi dal denunciare, per timore di ulteriori ritorsioni personali;

appare opportuno consentire all'autorità giudiziaria di valutare la possibilità di accedere allo strumento delle intercettazioni anche per svolgere indagini relativamente ad altre ed ulteriori fattispecie che coinvolgono soggetti minori,

impegnano il Governo

ad intervenire, con l'adozione di successivi provvedimenti, al fine di potenziare ulteriormente lo strumento delle intercettazioni, estendendo l'applicazione anche all'ipotesi di detenzione di materiale pornografico, oltre che per tutte le fattispecie di pornografia minorile, nonché in caso di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

G/897/2/1 e 2

LOPREIATO

Le Commissioni riunite 1^a e 2^a,

premesso che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 266 del codice di procedura penale individua i limiti oggettivi di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, contemplando un elenco tassativo di fattispecie in presenza delle quali deve ritenersi ammissibile tale strumento di ricerca della prova, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza delle comunicazioni (articolo 15);

nello specifico, alla lettera *f-bis*) include nel novero dei delitti per i quali è possibile procedere ad intercettazione, quelli previsti dall'articolo 600-*ter* c.p. relativo ad alcuni casi di pornografia minorile, nonché dall'articolo 609-*undecies*, per il delitto di adescamento;

è notorio come alcune ipotesi di violenza fisica o abusi consumati all'interno delle mura domestiche siano di difficile emersione ed accertamento, considerando lo stato di soggezione in cui spesso versa la vittima, che porta la stessa a trattenersi dal denunciare, per timore di ulteriori ritorsioni personali;

appare opportuno consentire all'autorità giudiziaria di valutare la possibilità di accedere allo strumento delle intercettazioni anche per svolgere indagini relativamente ad altre ed ulteriori fattispecie che coinvolgono soggetti minori,

impegnano il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire per estendere lo strumento delle intercettazioni al settore della detenzione di materiale pedo-pornografico.

G/897/3/1 e 2

LOPREIATO

Le Commissioni riunite 1^a e 2^a,

premesso che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire, l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi;

in ragione di un coinvolgimento sempre maggiore della polizia giudiziaria nell'ambito di attività strettamente tecnologiche, quali ad esempio la captazione informatica di dati attraverso il cosiddetto *Trojan*, appare indispensabile un impegno delle istituzioni per una formazione costante e per l'aumento delle risorse umane e strumentali dirette alla gestione del progresso tecnologico;

come emerso nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di intercettazioni per rafforzare la garanzia dei diritti fondamentali nell'applicazione di tali norme, oltre al rinnovamento della formazione dei magistrati, è opportuno procedere ad una integrale copertura degli organici del Ministero della giustizia, così da agire anche sotto il profilo del settore tecnologico, sempre in un'ottica di tutela dei diritti derivanti dalle prescrizioni costituzionali e internazionali; allo stesso modo occorre assicurare una formazione specifica al personale della polizia giudiziaria sul versante del *knowhow* tecnologico ed in generale a tutto il personale coinvolto nell'amministrazione della giustizia;

la formazione è tanto più necessaria laddove si consideri che, della selezione delle conversazioni rilevanti ai fini dell'indagine si fa carico proprio la polizia giudiziaria;

è altresì inderogabile l'assunzione di personale tecnico informatico qualificato da inserire all'interno degli Uffici Giudiziari (es. Amministratori di Sistema), che sia in grado di interloquire con i vari fornitori di servizi, monitorare le attività svolte e cooperare in caso di incidenti;

come è emerso dalle audizioni e dai sopralluoghi, devono comunque essere previsti investimenti per adeguare le attuali sale *server* al fine di garantire la continuità dei servizi, sia attraverso l'introduzione di sistemi di *backup* dati, sia attraverso l'ampliamento della memoria dei *server* medesimi;

l'adeguamento infrastrutturale è indispensabile perché non può essere consentita una « tirannia » informatica sulle norme giuridiche poste a tutela dei diritti fondamentali e del contrasto alla criminalità;

è necessario superare definitivamente quello che il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha definito come « subalternità cognitiva » della macchina giudiziaria, ma anche degli apparati di polizia nell'impiego a fini di giustizia delle tecnologie digitali;

in questo quadro, occorre intervenire al fine di impedire che le tecnologie nelle indagini siano totalmente nella disponibilità e gestione di soggetti privati, e quindi impiegabili solo con il supporto tecnico di questi ultimi,

impegnano il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per garantire maggiori risorse da destinare alla formazione specifica del personale dell'amministrazione della giustizia e delle forze di polizia giudiziaria deputati allo svolgimento di attività tecnologiche di captazione di informazioni, così da assicurare in concreto il rispetto dei diritti fondamentali, superando quella subalternità tecnologica che vede interessati i suddetti organi.

G/897/4/1 e 2

LOPREIATO

Le Commissioni riunite 1^a e 2^a,

premesso che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza

sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi, contemplando – infine – una clausola di chiusura che escluda, in ogni caso, l'accesso ai dati in chiaro;

tuttavia, la *ratio* di incrementare i livelli di sicurezza, mantenendo l'autonomia funzionale del magistrato incaricato, stride con la previsione di garantire l'esclusione dell'accesso dei dati da parte del Ministero della giustizia ai soli dati in chiaro,

impegnano il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, ad intervenire per garantire l'esclusione dell'accesso ai dati da parte del Ministero della giustizia a tutti i dati, a prescindere che gli stessi siano in chiaro o criptati.

G/897/5/1 e 2

LOPREIATO

Le Commissioni riunite 1^a e 2^a,

premesso che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire, l'autonomia delle funzioni del pro-

curatore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi;

tuttavia, sebbene permangano l'autonomia e la sorveglianza in capo al procuratore della Repubblica, difficilmente può essere esercitato da questi un controllo diretto, proprio in virtù della circostanza che la conservazione dei dati avverrà presso strutture centralizzate e, pertanto, fisicamente distanti dalle sedi delle singole Procure incaricate;

appare opportuno, pertanto, individuare presso il ministero, con il medesimo decreto, un soggetto responsabile per la conservazione dei dati presso l'archivio,

impegnano il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di demandare al Ministero della giustizia l'onere di incaricare un soggetto precipuamente responsabile per la conservazione dei dati presso l'archivio, al pari di quanto accade per la conservazione e trattamento dei dati sensibili.

G/897/6/1 e 2

LOPREIATO

Le Commissioni riunite 1^a e 2^a,

premesso che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

le modifiche proposte intendono estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

ciò appare in netta contraddizione con le incaute dichiarazioni del 19 luglio scorso del ministro Nordio sul concorso esterno in associazione

mafiosa e in ordine alla volontà di ridurre delle intercettazioni, sulla base dell'assunto che i mafiosi non usano il telefono;

in corso d'esame, sono state introdotte nel provvedimento in titolo misure che escludono il perseguimento di specifiche condotte connesse a reati contro la PA ove tali condotte siano emerse nell'ambito di intercettazioni autorizzate per altre e diverse indagini;

contestualmente all'esame del provvedimento in titolo in questa sede, in Commissione Giustizia, al Senato, nella relazione conclusiva sull'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, la maggioranza ha inserito, a sorpresa, un impegno affinché sia escluso l'utilizzo del *trojan* nelle indagini per reati contro la PA;

con lucida e consapevole scelta puramente politica, si introduce nuovamente un singolare doppio binario: l'inasprimento delle intercettazioni per gravi reati, ma un nuovo salvacondotto per i reati dei c.d. « colletti bianchi », reati c.d. « spia » e porta alle infiltrazioni della criminalità organizzata, alle cui condotte, palesemente, non è assegnato grave disvalore;

ciò ricorda ai firmatari, lo stesso doppio binario recato dal primo provvedimento d'urgenza adottato dal Governo in carica, il c.d. « decreto rave », nel quale si introducevano obblighi inflessibili e severe sanzioni per i condannati che decidono di collaborare e indulgenza di stato per i patrimoni occulti dei condannati che decidono di non collaborare, autorizzati a serbare il silenzio sulle ricchezze accumulate e sottratte alla confisca grazie a sofisticate tecniche di riciclaggio;

dopo la norma del decreto c.d. rave, che ha restituito i benefici penitenziari ai condannati per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e dopo la norma che abolisce il reato di abuso d'ufficio, si aggiunge questo nuovo tassello in ordine all'impunità dei colletti bianchi;

la gravità e il disvalore delle condotte criminose nell'ambito degli uffici pubblici discendono direttamente dall'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, che ne costituisce il fondamento giuridico e giova, evidentemente, rammentarne, in questa sede, il dettato: « I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. »;

nel loro complesso, le misure appaiono compiere la volontà di indebolire gli istituti a tutela della legalità, di depotenziare la capacità di risposta dello Stato al fenomeno della corruzione pubblica nelle sue molteplici declinazioni, gravido di conseguenze in un Paese in cui il 90 per cento delle truffe sono da ricondurre a fenomeni di corruzione connessi ad appalti e responsabilità erariali e amministrative nella pubblica ammini-

strazione, acuite dal momento contingente, in cui gli interessi dei comitati d'affari, delle mafie e delle reti corruttive sono ingolositi dalle ingentissime risorse e dalle connesse opere da realizzare ai fini dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

in proposito, preme ai firmatari richiamare, altresì, due recenti disposizioni volute dal Governo in carica e dalla sua maggioranza parlamentare: la proroga del c.d. «scudo contabile» e la soppressione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla gestione delle risorse e sulle opere del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e del Piano nazionale complementare – che, unitamente a quanto sopra esposto, costituiscono palesemente un favore verso chi rompe il patto di fedeltà con la Repubblica e i cittadini e inquina l'economia e la società;

dai dati assunti alla fine dell'anno 2022, si ricava che le frodi sui fondi europei e sul PNRR sono in forte crescita – come si evince anche dall'allarme lanciato dalla Procura della Corte dei conti europea il 20 per cento delle citazioni in giudizio hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro, le criticità si appuntano in particolare sul nostro Paese, in cui si concentrano il 22 per cento delle indagini – «quasi 600 indagini avviate, un danno al bilancio dell'UE di 5,3 miliardi di euro e la rilevazione del forte coinvolgimento della criminalità organizzata nelle frodi transnazionali»;

un allentamento dei presidi contro i fenomeni corruttivi non può che esporre al pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali, attratte dall'ingente quantità di afflusso di danaro;

l'articolo 54, comma secondo, della Costituzione introduce il principio di un'etica pubblica e richiede onorabilità a coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche, ma, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'articolo 54, comma secondo, richiama, altresì, il Legislatore a darvi corpo e sostanza con precetti normativi conseguenti,

impegnano il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, alla luce degli effetti prodotti dalla nuova disciplina in materia di utilizzabilità delle comunicazioni intercettate in alcuni procedimenti connessi, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a potenziare i presidi a tutela della trasparenza, della legalità e dell'integrità dell'azione delle amministrazioni pubbliche, rafforzando ed estendendo, in particolare, la competenza, le funzioni e le attività dell'Autorità nazionale anticorruzione e ad informare i competenti organi parlamentari in merito alle modalità con le quali intende monitorare, prevenire, controllare la correttezza dell'attività amministrativa, al fine di prevenire, nonché sanzionare, gestioni illecite,

le eventuali condizioni in ordine a conflitti di interesse, casi di appropriazione indebita, le frodi o i doppi finanziamenti.

G/897/7/1 e 2

LOPREIATO

Le Commissioni riunite 1^a e 2^a,

premesso che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

le modifiche proposte intendono estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

è fondamentale garantire la piena operatività dello strumento delle intercettazioni anche ai reati c.d. « spia », ovvero quelli di corruzione. Invero, è notorio come la corruzione costituisca ormai una delle principali porte di ingresso della criminalità organizzata, ed in particolare, di quella di stampo mafioso, interessata sempre di più ad insinuarsi nella gestione delle risorse pubbliche e nella economia legale, con un costo per lo Stato di circa 60 miliardi l'anno, determinando, così, perspicue implicazioni economiche e sociali;

il legislatore ha l'obbligo di dotare l'autorità giudiziaria di tutti gli strumenti necessari a cogliere ogni attività in corso o interessi nascosti del malaffare. Nella scorsa legislatura, la legge n. 3 del 2019 c.d. Spaziacorrotti ha previsto, tra gli altri, il potenziamento delle intercettazioni per i reati connessi alla corruzione. Inoltre, durante il governo Conte II è stato adottato il decreto-legge n. 161 del 2019, entrato in vigore a settembre 2020, che ha chiuso una stagione di interventi confusionari e superflui, rappresentando una sintesi equilibrata tra l'esigenza di perseguire reati gravi e il diritto alla privacy rispetto a fatti non rilevanti;

il *trojan* rappresenta certamente un mezzo imprescindibile per l'emersione dei fenomeni corruttivi e per interrompere sul nascere il *pactum*

sceleris tra corrotto e corruttore. L'eliminazione o il depotenziamento del *trojan* per i reati contro la PA rappresenterebbe un notevole passo indietro rispetto alla normativa attuale, finalmente adeguata agli standard europei,

impegnano il Governo

ad astenersi da qualsivoglia intervento – anche normativo – volto a riformare la disciplina delle intercettazioni in termini più limitativi per l'autorità giudiziaria o comunque peggiorativi, ovvero a depotenziare lo strumento del *trojan*, determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le più gravi manifestazioni criminose, compresa la corruzione, sulle quali prospera la criminalità organizzata e ancor più la mafia.

G/897/8/1 e 2

LOPREIATO

Le Commissioni riunite 1^a e 2^a,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione della giustizia;

in particolare, l'articolo 4 modifica la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati;

come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

tuttavia, manca nell'atto in esame qualsivoglia previsione volta ad attribuire maggiori ed ulteriori risorse all'amministrazione giudiziaria, necessarie per assicurare l'efficienza della macchina della giustizia, a beneficio degli utenti finali, i cittadini;

occorrono, quindi, specifiche ed ulteriori previsioni a favore del rafforzamento del personale dei magistrati, imprescindibile anche ai fini del raggiungimento

degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla luce della rilevante scopertura di organico;

siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi – gli unici attualmente in tirocinio – termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

a tal riguardo si è espresso anche il Consiglio superiore della magistratura, adottando una risoluzione il 20 ottobre 2022, con cui ha invitato il Ministro della giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane,

impegnano il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a prevedere ulteriori procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

G/897/9/1 e 2

LOPREIATO

Le Commissioni riunite 1^a e 2^a,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'articolo 5 reca una disciplina transitoria relativa agli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM);

come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria. Pertanto, occorrono specifiche ed ulteriori previsioni in tal senso;

la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546;

il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra VI, 2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna,

impegnano il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a prevedere il potenziamento dell'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.

G/897/10/1 e 2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premessi che:

L'amministrazione penitenziaria rappresenta un comparto fondamentale della Pubblica amministrazione; in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

Le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altra misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia e architettura penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale;

il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in

funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati;

il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

si tratta di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente, permettendo di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività,

impegna il Governo

a ripristinare, nonché ad incrementare, dal primo provvedimento utile, le risorse tagliate con la legge di bilancio per il 2023 al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per assicurare la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, aumentarne la dotazione organica, potenziando gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale, a potenziare inoltre le risorse, presso il Ministero della giustizia, riconducibili al Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, nonché ad aumentare gli investimenti nella giustizia comparativa.

G/897/11/1 e 2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premesso che:

l'ufficio per il processo, istituito dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è un modello volto a rendere più effi-

ciente il servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione, di smaltimento dell'arretrato e di efficientamento degli uffici giudiziari;

il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie competenze, ha predisposto un programma di interventi, organizzativi e normativi, per fornire ai Tribunali, alle Corti di appello, e alla Corte di cassazione la cornice normativa, le risorse finanziarie e gli strumenti informatici diretti all'organizzazione di strutture di staff in grado di affiancare il giudice nelle attività d'ufficio. I singoli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia, potranno dare completa attuazione a strutture di supporto e di assistenza all'attività giurisdizionale dei magistrati;

l'Ufficio per il Processo è composto dai magistrati, dai rappresentanti del personale amministrativo delle cancellerie, dagli addetti all'Ufficio per il processo, e dai cosiddetti tirocinanti (studenti universitari che svolgono un tirocinio di 12 o 18 mesi presso i tribunali, corti di appello e Corte di cassazione);

le attività che possono svolgersi nell'ufficio per il processo sono diverse, ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici;

la figura del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo è delineata, in particolare, dal decreto-legge n. 80 del 2021 – articolo 11 e dal decreto legislativo n. 151 del 2022, che ha aggiornato e parzialmente modificato le disposizioni relative all'U.P.P.;

nel 2022 si è provveduto ad assumere, previo espletamento di una procedura concorsuale indetta con bando del 6 agosto 2021 un primo contingente di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica FI, con il profilo di Addetto all'ufficio per il processo di complessive 8.250 unità con contratto della durata di due anni e sette mesi, anche con mansioni di supporto all'attività giurisdizionale;

le relazioni tenute in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del 2023 dal Primo Presidente della Corte di cassazione e dagli altri Presidenti delle Corti d'Appello hanno riconosciuto il contributo importante che è venuto dalla istituzione dell'UPP, nel loro ruolo di « ponte » fra le attività prettamente giurisdizionali e le attività di supporto tradizionali, sottolineando una grande duttilità nel servizio, una forte propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici quale fattore di innovazione, una decisa capacità di sfruttare i margini delle attività di cancelleria in chiave di più efficace supporto al magistrato, un obiettivo, già in

parte raggiunto, che trova ostacolo nella temporaneità del contratto di servizio degli addetti e alla conseguente mancanza di stabilità lavorativa;

appare dunque necessario prevedere soluzioni che permettano di superare la eccessiva frammentazione e a garantire, aumentando gli organici e in seguito ad una selezione che si fondi su una valutazione positiva del candidato, continuità nell'attività dell'ufficio del processo,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate « Ufficio per il processo », costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad adottare iniziative affinché il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, possa accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turnover*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

G/897/12/1 e 2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premesso che:

in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli

investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

l'Amministrazione penitenziaria rappresenta un comparto fondamentale della Pubblica amministrazione;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altra misura relativa al comparto penitenziario,

impegna il Governo

a ripristinare, nonché ad incrementare, dal primo provvedimento utile, le risorse tagliate con la legge di bilancio per il 2023 al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché a prevedere il reclutamento di personale adeguato a coprire le vacanze di organico nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

G/897/13/1 e 2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premesso che:

nel 1946 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come « *uno stato di completo benessere fisico, mentale e*

sociale e non solo l'assenza di malattie » e, sempre l'Oms, rileva che in Europa un detenuto su tre soffre di disturbi mentali, tanto che la causa più comune di morte nelle carceri è il suicidio;

il rapporto Oms ha analizzato le prestazioni nelle carceri di 36 paesi dell'Ue dove sono detenute 600.000 persone. E risultato che il 32,6 per cento dei reclusi soffre di disturbi mentali; studi recenti mostrano inoltre che fra i detenuti la diffusione del disturbo psicotico e di depressione maggiore è di 2-4 volte superiore rispetto alla popolazione libera; nell'ultimo anno e mezzo nel nostro Paese, infatti, si sono verificati 107 suicidi in carcere, quasi uno ogni 5 giorni. La condanna del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla condizione degli istituti di pena in Italia e il ripetuto richiamo per migliorare una situazione drammatica è l'ennesima conferma che sulle carceri servirebbe una svolta con investimenti, un maggiore ricorso alle misure alternative e attuazione della riforma cosiddetta Cartabia sulla giustizia riparativa;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 19 aprile 2019, ha fornito un importantissimo contributo alla rinascita del diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nei nostri istituti penitenziari;

il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 agli articoli 111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate « articolazioni per la salute mentale » (A.T.S.M), volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici; si tratta di reparti destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, che dovrebbero garantire un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata; anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019 ha sottolineato che « *soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale, in attuazione degli articoli 27 e 32 della Costituzione* »;

con la legge 23 maggio 2013, n. 57 di conversione del decreto-legge n. 24/2013 che stabiliva il programma regionale in cui definire « *tempi certi e impegni precisi per il superamento degli OPG* », fino alla svolta avvenuta con la legge n. 81 del 2014 che ha apportato, in sede di conversione di un decreto-legge, significative modifiche volte a sancire il superamento dell'ottica meramente repressiva che aveva contraddistinto la

gestione degli O.P.G. e che ha previsto l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura. Il primo passo verso un cambiamento è stato il trasferimento delle competenze di medicina penitenziaria dal Ministero della giustizia a quello della Sanità. Il secondo tassello è stato rappresentato dall'introduzione delle R.E.M.S. – Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza –, introdotte con legge 17 febbraio 2012, n. 9, che hanno costituito la risposta alle esigenze sopra esposte; sono troppo, però, poche rispetto alla crescente domanda di salute mentale delle nostre carceri;

in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e minorile e di comunità;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione,

impegna il Governo

a riconoscere al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

G/897/14/1 e 2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premessi che:

nel 1946 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come « *uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattie* » e, sempre l'OMS, rileva che in Europa un detenuto su tre soffre di disturbi mentali, tanto che la causa più comune di morte nelle carceri è il suicidio;

il rapporto Oms ha analizzato le prestazioni nelle carceri di 36 paesi dell'Ue dove sono detenute 600.000 persone. È risultato che il 32,6 per cento dei reclusi soffre di disturbi mentali; studi recenti mostrano inoltre che fra i detenuti la diffusione del disturbo psicotico e di depressione maggiore è di 2-4 volte superiore rispetto alla popolazione libera; nell'ultimo anno e mezzo nel nostro Paese, infatti, si sono verificati 107 suicidi in carcere, quasi uno ogni 5 giorni. La condanna del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla condizione degli istituti di pena in Italia e il ripetuto richiamo per migliorare una situazione drammatica è l'ennesima conferma che sulle carceri servirebbe una svolta con investimenti, un maggiore ricorso alle misure alternative e attuazione della riforma cosiddetta Cartabia sulla giustizia riparativa;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 19 aprile 2019, ha fornito un importantissimo contributo alla rinascita del diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nei nostri istituti penitenziari;

il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 agli articoli 111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate « *articolazioni per la salute mentale* » (A.T.S.M), volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici; si tratta di reparti destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, che dovrebbero garantire un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata; anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019 ha sottolineato che « *soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale, in attuazione degli articoli 27 e 32 della Costituzione* »;

con la legge 23 maggio 2013, n. 57 di conversione del decreto-legge n. 24/2013 che stabiliva il programma regionale in cui definire « *tempi certi e impegni precisi per il superamento degli OPG* », fino alla svolta avvenuta con la legge n. 81 del 2014 che ha apportato, in sede di conversione di un decreto-legge, significative modifiche volte a sancire il superamento dell'ottica meramente repressiva che aveva contraddistinto la gestione degli O.P.G. e che ha previsto l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura. Il primo passo verso un cambiamento è stato il trasferimento delle competenze di medicina penitenziaria dal Ministero della giustizia a quello della Sanità. Il secondo tassello è stato rappresentato dall'introduzione delle R.E.M.S. – Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza –, introdotte con legge 17 febbraio 2012, n. 9, che hanno costituito la risposta alle esigenze sopra esposte; sono troppo, però, poche rispetto alla crescente domanda di salute mentale delle nostre carceri;

in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e minorile e di comunità;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione,

impegna il Governo

a valorizzare il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui

alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G/897/15/1 e 2

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premesso che:

in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente accolte e prese in carico e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

impegna il Governo

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, nell'ambito delle sue proprie prerogative, la gravissima assenza di misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, e di garantire che la stessa sia inserita al centro dei

processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di *performance* dell'amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.

G/897/16/1 e 2

LOPREIATO

Le Commissioni riunite 1^a e 2^a,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'articolo 5 reca una disciplina transitoria relativa agli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM);

come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto;

è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della « osservazione scientifica della personalità » e dell'accesso alle mi-

sure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore. Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71. Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65. In relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore. Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche;

nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204). Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 – Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale),

impegnano il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, ad autorizzare e finanziare procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

G/897/17/1 e 2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 897 recante: « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione » è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto;

secondo i dati dell'Ispra – 23 agosto 2023 – è aumentata l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000 ha, di cui più di 10.000 ha di ecosistemi forestali;

le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63 per cento) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20 per cento);

l'89 per cento delle aree bruciate finora sono in Sicilia (72 per cento) e Calabria (17 per cento). Le province con la maggiore superficie interessata da incendi sono: Palermo (oltre 15800 ha, di cui il 20 per cento foreste), Reggio Calabria (più di 8500 ha, il 17 per cento di foreste), Messina (oltre 5300 ha, il 19 per cento di foreste), e Siracusa (oltre 4300 ha, il 23 per cento di foreste);

in crescita anche il numero di aree naturali protette con ecosistemi forestali percorsi da incendio. Le aree protette maggiormente colpite sono in provincia di Palermo (7), Caltanissetta (7), Siracusa (3) ed in provincia di Agrigento (3). È stato registrato un evento rilevante in Liguria vicino al confine con la Francia;

alla luce dell'incremento dei delitti di incendi boscosi che si registrano annualmente nel nostro Paese sarebbe opportuno prevedere specifiche modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 « Legge-quadro in materia di incendi boschivi »,

impegna il Governo

ad impedire, attraverso opportune iniziative, che le zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco possano avere successivamente una destinazione urbanistica diversa da quella preesistente all'incendio, o possano essere interessati dalla realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

G/897/18/1 e 2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 897 recante: « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione » è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

secondo i dati dell'Ispra – 23 agosto 2023 – è aumentata l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000ha, di cui più di 10.000ha di ecosistemi forestali;

le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63 per cento) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20 per cento);

l'89 per cento delle aree bruciate finora sono in Sicilia (72 per cento) e Calabria (17 per cento). Le province con la maggiore superficie interessata da incendi sono: Palermo (oltre 15800 ha, di cui il 20 per cento foreste), Reggio Calabria (più di 8500 ha, il 17 per cento di foreste), Messina (oltre 5300 ha, il 19 per cento di foreste), e Siracusa (oltre 4300 ha, il 23 per cento di foreste);

in crescita anche il numero di aree naturali protette con ecosistemi forestali percorsi da incendio. Le aree protette maggiormente colpite sono in provincia di Palermo (7), Caltanissetta (7), Siracusa (3) ed in provincia di Agrigento (3). È stato registrato un evento rilevante in Liguria vicino al confine con la Francia;

alla luce dell'incremento dei delitti di incendi boscosi che si registrano annualmente nel nostro Paese sarebbe opportuno ripristinare, anche con nuovi compiti in materia di prevenzione e contrasto dei delitti

contro l'ambiente, il Corpo forestale dello Stato soppresso con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

dopo sei anni è inconfutabile che le riserve e i parchi nazionali non possono essere gestiti da una Forza armata, qual è l'Arma dei carabinieri. In tutto il mondo a controllare i boschi, le foreste, le montagne, l'ambiente naturale e il paesaggio non ci sono militari, bensì guardie forestali aventi lo status di poliziotti civili e l'Italia è l'unico Paese al mondo a essersi privato di un proprio Corpo forestale;

dopo sei anni è tempo di cambiare, di raccontare dei boschi (che coprono oramai il 40 per cento del territorio) anche quando le fiamme non ci sono, di puntare sulla prevenzione educando i cittadini con un costante coinvolgimento delle comunità per sbarrare il passo all'incuria che sempre più domina i nostri paesaggi e alla criminalità organizzata, al teppismo, alla vendetta e alla devianza sociale che si maschera da psicopatologia incendiaria;

dopo sei anni emerge con chiarezza che servono investimenti veri, ricerca, strumenti e tecnologie, semplificazioni di procedure e competenze all'interno di una strategia complessiva che poggia le solide basi sulla ricostruzione del Corpo forestale dello Stato con nuove competenze in materia di tutela dell'ecosistema territoriale;

oggi sappiamo che i crimini contro la natura sono la quarta attività criminale più redditizia al mondo: preceduti « solo » dal traffico di droga, dalla contraffazione e dal contrabbando di armi. Un mercato che genera entrate per 280 miliardi di dollari l'anno e costituisce un settore della criminalità in crescita. I dati sono emersi il 12 aprile scorso in occasione della presentazione del *workshop* organizzato dal Wwf a Roma per il Progetto LIFE SWiPE;

precedentemente a fare il punto è stato il nuovo *report* Ecomafia 2022, realizzato da Legambiente, nel 2021, dove si legge che i reati contro l'ambiente non scendono sotto il muro dei 30 mila illeciti, registrando una media di quasi 84 reati al giorno, circa 3,5 ogni ora, crescono gli arresti toccando quota 368, + 11,9 *report* rispetto al 2020. Sono 59.268 gli illeciti amministrativi contestati, con una media di 162 al giorno, 6,7 ogni ora che sommati ai reati ambientali, raccontano un Paese dove vengono accertate ogni ora circa 10 violazioni ambientali,

impegna il Governo

a valutare, attraverso opportune iniziative, di ripristinare, anche con nuovi compiti in materia di prevenzione e contrasto dei delitti contro l'ambiente, il Corpo forestale dello Stato soppresso con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17.

G/897/19/1 e 2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 897 recante: « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione » è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto;

gli incendi costituiscono un importante fattore ecologico che condiziona l'evoluzione degli ecosistemi forestali di molte regioni biogeografiche. L'ambiente mediterraneo, in particolare, è sottoposto al verificarsi di numerosi incendi boschivi, specie nel periodo estivo, con conseguenze importanti sui processi di evoluzione e conservazione della biodiversità vegetale ed animale;

in ambito forestale, numerosi studi hanno dimostrato le conseguenze degli incendi boschivi su micro e macro-fauna, quali ad esempio: gasteropodi, artropodi, mammiferi e ungulati. Le specie caratterizzate da scarsa mobilità, soprattutto terrestri e/o terricole, sono quelle maggiormente influenzate dall'azione delle fiamme, dal calore e dal fumo generato durante la combustione;

in alcuni casi gli incendi possono determinare cambiamenti strutturali piuttosto marcati nella struttura e nella funzionalità degli ecosistemi forestali, tali da alterare i cicli biologici di molte specie vegetali ed animali, con conseguenze alcune volte veramente catastrofiche;

il cambiamento climatico, il crollo della biodiversità e l'aumento di gravi crimini ambientali mettono in pericolo l'intera comunità internazionale e che le attività delle imprese pubbliche o private non possono più causare impunemente gravi danni all'ambiente;

l'8 febbraio 2022 il Parlamento ha approvato il disegno di legge che prevede la modifica di due articoli della Costituzione: l'articolo 9 si allarga alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e de-

gli animali. La modifica all'articolo 41, invece, sancisce che la salute e l'ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell'economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E che le istituzioni possano orientare l'iniziativa economica pubblica e privata verso fini sociali e ambientali. Una riforma che si dimostra essere un impegno solenne per il presente e per il futuro,

impegna il Governo:

a istituire un gruppo di lavoro, di esperti di diritto ambientale, al fine di presentare alle commissioni parlamentari permanenti competenti, una proposta codificata di crimine di ecocidio che possa essere coerente con il diritto penale italiano;

a favorire iniziative diplomatiche per proporre, a nome della Repubblica italiana, emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale per includere il crimine di ecocidio.

G/897/20/1 e 2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 897 recante: « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione » è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trame profitto;

i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 modificano il decreto legislativo n. 300 del 1999, operando un riordino delle aree funzionali del Ministero della cultura, optando per il modello articolato in dipartimenti (che non potranno essere più di 4) con il rischio concreto e reale di ridurre le competenze e le vigilanze in materia di vincoli paesaggistici, ambientali ed archeologici;

secondo i dati dell'Ispra – 23 agosto 2023 – è aumentata l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000 ettari, di cui più di 10.000 ha di ecosistemi forestali;

le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63 per cento) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20 per cento);

al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo, con il comma 3-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è stato nominato commissario straordinario l'amministratore delegato della società SIMICO;

il dossier di candidatura Milano Cortina 2026 del 31 marzo 2019 stimava in 47 milioni di euro i costi per la realizzazione dell'infrastruttura in questione, importo poi rideterminato in 61 milioni nell'ambito della presa d'atto delle risultanze del documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento, passato successivamente a 85 milioni e oggi ridefinito in 124 milioni di euro dal progetto definitivo;

il bando di gara per la realizzazione dell'impianto sarebbe andato deserto e la società SIMICO ha avviato una procedura « negoziata » per l'aggiudicazione a trattativa privata, anche questa conclusasi senza esito;

secondo il cronoprogramma dei lavori, previsto in 807 giorni lavorativi, la conclusione dei lavori sarebbe prevista non prima del 15 gennaio 2026, solo 20 giorni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano- Cortina, termine che pone non pochi dubbi sul regolare svolgimento delle operazioni di omologazione della pista e del suo successivo utilizzo;

agli enormi costi economici per la realizzazione della pista, si aggiungono gli alti impatti ambientali connessi, con l'abbattimento di 500 larici secolari e il prelievo idrico di oltre 3 mila metri cubi d'acqua per il funzionamento dell'impianto;

trattasi di un intervento invasivo su area boscosa, che potrebbe essere interessata da incendi, comunque con un impatto paesaggistico e ambientale non indifferente;

nell'opinione pubblica si rafforza il dubbio sull'effettiva necessità di costruzione della pista e lo stesso CIO rispondendo alla Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, ha sottolineato come non sia un'esigenza del Comitato Olimpico quella di avere un impianto nuovo e che anzi il CIO è aderente in prima istanza ai valori della sostenibilità;

il Sindaco di Innsbruck avrebbe formalizzato al Commissario di governo la disponibilità ad ospitare le gare olimpiche nell'impianto austriaco, chiedendo all'Italia di coprire un terzo del costo necessario per l'omologazione della pista stimato in 27 milioni di euro, soluzione a basso impatto economico e di salvaguardia ambientale, accettata anche dal CIO che non vincola la manifestazione al rispetto del territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare soluzioni alternative rispetto alla realizzazione della pista di bob a Cortina.

G/897/21/1 e 2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 897 recante: « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione » è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 8 reca modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo, in particolare una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero delle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

in sede di conversione del provvedimento sono stati presentati emendamenti che prevedevano la possibilità di destinare, quota parte dell'8 per mille anche al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

emendamenti bocciati proprio mentre il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa faceva notare con preoccupazione che i dati forniti da Roma « mostrano una persistente alta percentuale di procedimenti per violenza domestica e sessuale archiviati nella fase delle indagini preliminari, un uso limitato degli ordini di protezione e un tasso significativo di violazione degli stessi »;

In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi se nel 2023 se ne registrano già 81, un dato veramente preoccupante,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia con finanziamenti idonei al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire sulla disciplina dell'8 per mille nei termini indicati in premessa.

G/897/22/1 e 2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato

premessi che:

l'articolo 10 del decreto-legge 105/2023 modifica il decreto legislativo n. 300 del 1999 operando in due direzioni: da un lato, riordina e aggiorna le aree funzionali del Ministero della cultura, senza mutarne le attribuzioni; dall'altro lato, modifica il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti;

il procedimento di attuazione della riorganizzazione avverrà con DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre 2023. La cessazione dei precedenti incarichi avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti;

la riorganizzazione prevista dal decreto riguarda le strutture direttive del Ministero della cultura e non le articolazioni periferiche presenti nell'ambito della macro struttura organizzativa;

il provvedimento prevede che gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

in questo modo, l'articolo 10 del presente provvedimento rischia di determinare una decadenza automatica di incarichi senza che vi siano i presupposti normativi che, nel caso di uffici che non subiscono modifiche a seguito della revisione organizzativa, sono esclusivamente rintracciabili nelle previsioni di cui all'art. 19, comma 1-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che richiamano la fattispecie prevista dall'art. 21, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,

impegna il Governo

a specificare, nel prossimo provvedimento utile, che decadano esclusivamente gli incarichi generali e non generali a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 10 del decreto-legge 105/2023.

Art. 1.

1.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si intendono per delitti di criminalità organizzata anche i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del codice di procedura penale, nonché quelli comunque

facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. ».

1.2

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si interpreta nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale. ».

1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole: « si applicano » con: « devono essere interpretate nel senso di applicarsi ».

Conseguentemente abrogare il comma 2.

1.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « 452-quaterdecies », aggiungere le seguenti: « 452-bis, 452-quater, 452-sexies ».

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « 452-quaterdecies », aggiungere le seguenti: « , 452-bis ».

1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « 452-quaterdecies », aggiungere le seguenti: « 452-quater ».

1.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « 452-quaterdecies », aggiungere le seguenti: « 452-sexies ».

1.8

SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire le parole: « o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo » con le seguenti: « o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ».

1.9

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

« f-bis) delitti previsti dagli articoli 572 e 600-ter, commi terzo, quarto e sesto, del codice penale, anche se relativi al materiale pornogra-

fico di cui all'articolo 600-*quater*.1, nonché dagli articoli 600-*quater* e 609-*undecies* ».

1.10

SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, e non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento in cui sono stati acquisiti ».

1.11

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 2.

1.12

SCALFAROTTO

Al comma 2, sostituire le parole: « anche nei procedimenti in corso alla data » con le seguenti: « alle intercettazioni autorizzate dopo la data ».

1.13

SCALFAROTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2.1. All'articolo 167, comma 1 del codice di procedura penale, al secondo periodo, dopo la parola: “indica”, inserire le seguenti: “dettagliatamente e direttamente gli elementi concreti, in nessun caso definiti me-

dianche rinvio al contenuto di altri atti del procedimento e” e dopo le parole: “svolgimento delle indagini”, le seguenti: “, indica altresì gli elementi specifici e concreti dai quali desume la sussistenza dei gravi indizi di reato”. ».

1.14

SCALFAROTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2.1. All’articolo 192, comma 4 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall’indagato, dall’imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.”. ».

1.15

SCALFAROTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2.1. All’articolo 266 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: “Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, che” con le seguenti: “Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’intercettazione di comunicazioni tra presenti”;

b) sopprimere il comma 2-bis ».

Conseguentemente, all’articolo 267 del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: « ; nonché, se si procede », fino alle parole: « a norma dell’articolo 4, » con le seguenti: « , nonché »;

b) al comma 2-bis. sono soppresse le parole da: « , se si procede » fino alle seguenti: « a norma dell’articolo 4, ».

1.16

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Sopprimere il comma 2-bis.

1.17

SCALFAROTTO

Sostituire il comma 2-bis con i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa”;

2-bis.1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: “e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4,” e le parole: “anche indirettamente determinati” sono soppresse;

2) al comma 2-bis le parole: “e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4” sono soppresse ».

1.18

SCALFAROTTO

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

« 2-bis. All'articolo 267 del codice di procedura penale, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti

senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale" ».

1.19

SCALFAROTTO

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini » sono sostituite dalle seguenti: « per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse ».

1.20

SCALFAROTTO

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « È vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2. ».

1.21

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Sopprimere il comma 2-ter.

1.22

SCALFAROTTO

Al comma 2-ter:

alla lettera a), capoverso comma « 2 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Sono, in ogni caso, esclusi i nominativi di persone estranee alle indagini alle quali è garantito l'anonimato. »;

alla lettera b), dopo le parole: « vita privata degli interlocutori » inserire le seguenti: « , nonché gli elementi di cui al secondo periodo del comma 2 ».

1.23

SCALFAROTTO

Al comma 2-ter, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Dopo la conclusione delle indagini l'indagato e il suo difensore, anche avvalendosi di un consulente tecnico nominato, possono prendere cognizione e visione degli apparati tecnici utilizzati per eseguire le intercettazioni, anche in riferimento ai casi di ascolto da luogo diverso rispetto a quello di esecuzione delle operazioni captative. ».

1.24

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.

1.25

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Sostituire il comma 2-quater con il seguente:

« All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.” ».

1.26

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Sostituire il comma 2-quater con il seguente:

« All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.” ».

1.27

SCALFAROTTO

Sostituire il comma 2-quater con il seguente:

« 2-quater. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento in cui sono stati acquisiti ».

Art. 2.**2.1**

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Al comma 3, dopo le parole: « presso le procure della Repubblica » *inserire le seguenti:* « ovvero presso gli uffici della polizia giudiziaria a ciò adibiti ».

2.2

SCALFAROTTO

Al comma 3, dopo le parole: « presso le procure della Repubblica » *inserire le seguenti:* « presso le quali pendono i relativi procedimenti ».

2.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: « , nonché il collegamento telematico con le infrastrutture digitali interdistrettuali nel caso di remotizzazione dell'ascolto, suscettibile di presentare ulteriori rischi meritevoli di cautele specifiche ».

2.4

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabiliti i criteri volti ad individuare il soggetto responsabile per la conservazione dei dati raccolti presso l'archivio. ».

2.5

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « sulle attività di intercettazione » inserire le seguenti: « e di conservazione »;*

b) *al secondo periodo sopprimere le parole: « in chiaro ».*

2.6

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « e i requisiti di sicurezza » inserire le seguenti: « e riservatezza ».

2.7

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Sopprimere il comma 9-bis.

2.8

SCALFAROTTO

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

9-ter. I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni sono consegnati ai difensori dei soggetti imputati a titolo gratuito.

Art. 2-bis.**2-bis.1**

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel caso si proceda per reati di criminalità informatica, all'autorità giudiziaria competente deve essere altresì dato conto, in modo dettagliato e con tracciamento a carattere telematico, di tutti gli interventi eseguiti, in modo da ricostruirne a posteriori le modalità e i soggetti coinvolti. »;

b) al numero 2), capoverso *b-ter*), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel caso si proceda per reati di criminalità informatica, all'autorità giudiziaria competente deve essere altresì dato conto, in modo dettagliato e con tracciamento a carattere telematico, di tutti gli interventi eseguiti, in modo da ricostruirne a posteriori le modalità e i soggetti coinvolti. ».

Art. 3.**3.1**

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

3.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

3.3

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Il minore ha diritto di essere ascoltato e il giudice ha l'obbligo di ascolto del minore nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni. ».

3.4

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « il giudice, » inserire le seguenti: « ferma restando l'obbligatorietà dell'ascolto del minore, ».

3.5

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile. ».

Art. 4.**4.1**

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « due »;*

b) *le parole: « , anche solo per una porzione del periodo indicato » sono soppresse.*

4.2

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a) numero 2) dopo le parole: « periodo indicato, » inserire le seguenti: « purché detto periodo sia pari a almeno 30 mesi e ».

4.3

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: « Ai fini della valutazione di cui al periodo precedente, il Consiglio superiore della magistratura esamina il fascicolo per la valutazione del magistrato che contiene, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione relativa al complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento utile ai fini della valutazione. ».

4.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

*(Formazione continua dei giudici e dei magistrati civili e penali
in materia di violenza di genere)*

1. La Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati civili e penali, che siano destinati alla trattazione di materie connesse alla violenza di genere o domestica, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico diretti all'approfondimento del contrasto alla violenza di genere e domestica. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore della stessa Scuola e sulla base di un programma di formazione annuale, co-

municato al Consiglio Superiore della Magistratura entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.

2. Tutti i giudici e i magistrati che esercitano funzioni civili o penali connesse al tema della violenza di genere o domestica, hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni due anni ad uno dei corsi di cui al presente articolo.

3. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 1 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti. »

Art. 5.

5.1

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « purché l'anzianità di effettivo servizio sia maturata senza demerito dall'ingresso in carriera »;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « purché non vi sia stato demerito dall'ingresso in carriera ».

5.2

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

1-ter. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti. ».

5.3

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 2

5.4

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 2-ter. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2-quater. Alle assunzioni di cui al comma 2-ter si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti ».

5.0.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la

messa alla prova, anche per favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: “triennio 2017-2019” sono sostituite dalle seguenti: “triennio 2023-2025” e le parole: “296 unità” sono sostituite dalle seguenti: “850 unità” ».

5.0.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di “ufficio del processo” nel processo civile)

1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate “Ufficio per il processo”, costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione

assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. ».

5.0.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« Art. 5-*bis*.

(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1. »

5.0.4

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 5.1.***(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)*

1. Al fine di rafforzare l'efficienza e l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. ».

Art. 6.**6.1**

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « primo comma, » inserire le seguenti: « dopo la parola: “foreste” sono inserite le seguenti: “in tutti gli stati della successione ecologica” e ».

6.2

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « al primo comma, » inserire le seguenti: « le parole: “al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto” sono soppresse, ».

6.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« c-bis) al primo comma, dopo la parola: “foreste” aggiungere le parole: “o in tutti gli stati della successione ecologica” ».

6.4

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI

Al comma 1-bis, dopo le parole: « nonché l’interdizione » inserire la seguente: « perpetua ».

6.5

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI

Al comma 1-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e la sospensione da due a cinque anni delle licenze di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l’uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali. In caso di recidiva è disposta l’interdizione perpetua dalle attività di cui al presente comma ».

6.6

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI

Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-quater. All’articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: “, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà” sono soppresse. ».

6.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti articoli:

« Art. 6-bis.

(Ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)

1. Al fine di una più efficace azione di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale, di difesa dell'ambiente e di mitigazione degli effetti climalteranti, a decorrere dalla data stabilita ai sensi dei commi 2 e 3, è ricostituito il Corpo forestale ed ambientale dello Stato e riacquista efficacia la legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3 e dell'articolo 11.

2. Entro sessanta gironi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentari, il Ministro della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per la ricostruzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e per la riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2017, ai corpi ed enti dello Stato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

3. L'effettiva ricostruzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato deve avvenire entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6-ter.

(Personale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)

1. Alla data dell'effettiva ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 3, il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo la stessa qualifica e la stessa sede di servizio che ricopriva alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo può optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rimanere nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 6-*quater*.

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'effettiva ricostruzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato, le funzioni e le competenze previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e le risorse umane, finanziarie strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nel Corpo forestale dello Stato sono attribuite alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e delle sovranità alimentare, ad eccezione delle funzioni e delle relative risorse umane e finanziarie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere *e*) e *h*), della legge n. 36 del 2004, che rimangono assegnate in concorso con l'Arma dei carabinieri.

2. Ai soli fini della gestione transitoria di cui al comma 1, e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è potenziata mediante l'assegnazione di un contingente del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri pari a 300 unità per la sede centrale, a 500 unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e a 300 unità per le sedi della Scuola del medesimo Corpo, con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali.

Art. 6-*quinquies*.

(Disposizioni finali e ulteriori competenze)

1. A decorrere dalla data di effettiva ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato, di cui all'articolo 1, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate all'Ispettorato generale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

3. All'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b*), il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) sicurezza in materia agroalimentare, dei rifiuti, delle acque, della flora e della fauna anche in rapporto alle attività venatorie e della pesca, degli animali da affezione”;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis) Corpo forestale e ambientale dello Stato ».

6.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

« Art. 6-bis.

(Introduzione del reato di Ecocidio)

1. In attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali la Repubblica, anche nell'interesse delle future generazioni, e si impegna a prevenire e punire ogni crimine contro l'ambiente.

2. Ai fini della presente legge per "ecocidio" si intendono atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente o a un ecosistema.

Ai fini del presente articolo si intende:

a) per "Arbitrario" che non tiene conto di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

b) per "grave" un danno che comporta alterazioni, perturbazioni o danni molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

c) per "diffuso" si intende un danno che si estende al di là di un'area geografica limitata, che attraversa i confini dello Stato o che è subito da un intero ecosistema o specie o da un gran numero di esseri umani;

d) per "lungo termine" si intende un danno irreversibile o che non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

e) per "ambiente" si intende la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno;

f) "ecosistema": un'area geografica significativa in cui piante, animali e organismi, nonché le condizioni atmosferiche e il paesaggio interagiscono;

g) "ambiente naturale": la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno;

h) per “danno a lungo termine” si intende un danno che, alla luce delle migliori prove scientifiche, non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

i) per “pubblico interessato” si intendono le persone colpite o che potrebbero essere colpite dai reati di cui alla presente legge e si considerano interessati i soggetti che hanno un interesse sufficiente o che dimostrano la lesione di un diritto, nonché le organizzazioni che promuovono la protezione dell’ambiente;

l) per “danno grave” si intende un danno che comporta cambiamenti negativi molto gravi, perturbazioni o danni a qualsiasi elemento dell’ambiente naturale, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

3. Gli atti di cui al presente articolo devono essere stati commessi intenzionalmente e con la consapevolezza della natura diffusa e sistematica delle azioni nel cui ambito vengono compiuti. Tali atti sono considerati intenzionali anche quando il loro autore sapeva o avrebbe dovuto sapere che esisteva un’alta probabilità che tali atti potessero influire negativamente sulla sicurezza dell’ecosistema.

Art. 6-ter.

(Istigazione, favoreggiamento e complicità)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato l’istigazione, il favoreggiamento, la complicità intenzionale e il tentativo di commettere ecocidio è punito con l’arresto da 3 a 6 anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano.

Art. 6-quater.

(Sanzione)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è punito con l’arresto da 12 a venti anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano.

2. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dalla presente legge, il beneficio della sospensione della pena può essere subordinato al risarcimento integrale del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi.

3. Per i reati di ecocidio non si applica alcun termine di prescrizione.

Art. 6-quinquies.

(Protezione delle persone che denunciano i reati ambientali o collaborano alle indagini)

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dispone le misure necessarie per garantire la necessaria protezione alle persone che denunciano il reato di ecocidio, che forniscono prove o collaborano alle indagini ».

6.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353 è sostituito dal seguente:

“3. Le regioni programmano le attività di previsioni e prevenzione ai sensi dell'articolo 3; tali attività sono realizzate con il personale di cui all'articolo 7, comma 6. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, le regioni possono altresì concedere contributi a privati proprietari di aree boscate per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi. I privati documentano le spese sostenute all'ente concedente entro il 31 dicembre”.

2. All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La flotta aerea antincendio è costituita di mezzi di proprietà dello Stato ed è gestita esclusivamente dalla Stato. La fornitura e la gestione di tali mezzi non può essere appaltata a privati”;

b) al comma 3:

1) all'alinea, la parola: “propri” è soppressa;

2) la lettera d) è abrogata;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Per lo svolgimento delle attività connesse alle finalità di cui alla presente legge, lo Stato si avvale di personale alle proprie dipendenze, assunto con contratto a tempo indeterminato, appositamente addestrato nel campo della prevenzione e dello spegnimento degli incendi. Il primo contingente di personale assunto successivamente alla data di entrata in

vigore della presente disposizione è composto dal personale stagionale delle regioni, che è direttamente immesso in ruolo. Successivamente il personale è assunto tramite pubblico concorso” ».

6.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi)

1. All'articolo 10, comma 1, primo periodo le parole: “per almeno quindici anni” sono sostituite dalle seguenti: “per almeno trent'anni”.

2. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo le parole: “stipulati entro quindici anni”, sono sostituite dalle seguenti: “stipulati entro trent'anni”;

3. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo le parole: “È inoltre vietata per dieci anni”, sono sostituite dalle seguenti: “È inoltre vietata per venti anni”.

4. All'articolo 10 comma, 1 le parole: “per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli”, sono sostituite da: “per venti anni, limitatamente ai soprassuoli”.

5. All'articolo 10, comma aggiungere in fine il seguente periodo: “Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 anno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro” ».

6.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 300)

1. All'articolo 30, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Il Certificato di destinazione urbanistica deve attestare che il terreno sia inserito o meno tra le aree percorse dal fuoco indicate nel

Geoportale Incendi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri” ».

6.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 8 novembre 2021, n. 155)

1. All’articolo 3, comma 1, le parole: “non oltre il 1° aprile di ogni anno” sono soppresse;

2. All’articolo 3, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “sono contestualmente pubblicati” aggiungere le seguenti: “sul Geoportale Incendi Boschivi gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, incluse le aree site nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano”.

3. All’articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis Le attività di cui al comma 1 sono effettuate sotto il coordinamento del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, anche quando effettuati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano” ».

6.0.7

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 6.1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All’articolo 344-bis, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: “416-ter,” sono inserite le seguenti: “423, 423-bis, nonché per i delitti di cui al Titolo VI-bis capo III Libro II.” »

6.0.8

SIRONI, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6.1.***(Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta)*

1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici.

2. Ai fini di cui al comma 1 per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni, nell'allegato I della direttiva 2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e successive modificazioni, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal comma 1 è diminuita da un terzo a due terzi.

3. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal comma 1 del presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli anche se nati nel corso del procedimento e l'interdizione alla detenzione di animali familiari. Per quanto riguarda la gestione del sequestro e della confisca degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale. È altresì disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

4. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti di cui al comma 1 e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

5. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e, in caso di insolvenza, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Il primo comma dell'articolo 727-bis del codice penale è abrogato.

7. Le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate. ».

6.0.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

« Art. 6-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 423, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 40.000 a euro 160.000";

b) all'articolo 423-bis, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 60.000 a 300.000 euro" ».

6.0.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del pro-

cedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato" ».

6.0.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Utilizzo di mezzi di sorveglianza militari per il contrasto agli incendi boschivi)

1. Il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero degli interni e con il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, sottoscrive con le regioni un apposito protocollo che autorizza la sorveglianza, mediante l'utilizzo di veicoli a pilotaggio remoto militari, sistemi satellitari e altre idonee tecnologie militari, delle zone minacciate dal rischio dei reati di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, definendo l'ambito temporale di tale attività, al fine di prevenire e individuare i responsabili di tali delitti ».

Art. 6-bis.

6-bis.1

SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso lettera « c-bis) », sopprimere le parole: « bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) ».

6-bis.2

SIRONI, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « c-bis. » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e di Orso bruno (Ursus arctos). ».

Art. 7.**7.1**

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sostituire la parola: « prioritariamente » con la seguente: « anche ».

7.2

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo la parola: « recupero » inserire le seguenti: « e alla prevenzione ».

Conseguentemente, ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire la parola: « recupero » con le seguenti: « recupero e alla prevenzione ».

7.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 7, dopo le parole: « interventi straordinari relativi: » aggiungere le seguenti: « al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, ».

Conseguentemente all'articolo 8, lettera b), e al comma 2 alla fine aggiungere le seguenti parole: « al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, ».

7.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « interventi straordinari relativi », aggiungere le seguenti: « alla tutela delle vittime di violenze di genere ».

Conseguentemente all'articolo 8, lettera b), e al comma 2 alla fine aggiungere le seguenti parole: « e alla tutela delle vittime di violenze di genere. ».

7.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: « interventi straordinari relativi » aggiungere le seguenti: « alla prevenzione e ».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: « nonché » aggiungere le seguenti: « alla prevenzione e al ».

7.6

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche » con le seguenti: « dai disturbi da uso di sostanze e comportamentali ».

7.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: « dipendenze patologiche » aggiungere le seguenti: « nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane ».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole: « altre dipendenze patologiche » aggiungere le seguenti: « nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane. ».

7.8

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sostituire le parole: « dagli interessati » con le seguenti: « dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 ».

7.9

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) assicurare nuovi, rilevanti e persistenti investimenti per potenziare la risposta dei servizi sanitari, delle attività di *screening* e degli interventi brevi nell’assistenza primaria e nei contesti di vita comune (esempio la scuola) e nei luoghi di lavoro al fine di stimolare un cambiamento del comportamento collettivo e della cultura del bere e dell’uso del tabacco, contrastare le *fake news* e i falsi miti e garantire scelte informate dei consumatori;

b) porre in essere politiche dei prezzi sulle bevande alcoliche e superalcoliche e sui prodotti del tabacco adeguate al contesto sociale, culturale ed economico e alla gravità del fenomeno;

c) adottare misure idonee e sistemi di controllo che tutelino l’interesse della salute pubblica, proteggendolo da interferenze industriali e interessi commerciali, intervenendo sulle problematiche inerenti il marketing, la pubblicità e le sponsorizzazioni, sostenendo le misure cosiddette “*best buys*” della Organizzazione mondiale della sanità che sono rilevate come le più efficaci per contrastare il consumo di alcol e di tabacco;

d) programmare campagne di sensibilizzazione rivolte a escludere e contrastare il consumo di bevande alcoliche e di tabacco tra i minori di 18 anni, tenendo conto della recente risoluzione del Parlamento europeo chiede alla Commissione europea una “strategia alcol zero” per i minori, concentrando l’attenzione su adolescenti e giovanissimi, ma anche sui giovani maggiorenni la cui vulnerabilità cerebrale all’uso di alcol è massima prima dei 25 anni di età;

e) impostare un equilibrio fra la potenza e l’efficacia anche emotiva e di percezione del sé del sistema di *marketing* che promuove il bere da una parte, e le azioni informative sui rischi connessi dall’altra e a limitare quindi la prima e valorizzare le seconde, in modo che il messaggio ai consumatori, soprattutto minori, sia caratterizzato da una obiettività basata sulle evidenze scientifiche;

f) incentivare la formazione degli addetti alla comunicazione, anche delle istituzioni pubbliche, sulle strategie comunicative *evidence based* riguardanti la prevenzione da uso di alcol e tabacco;

g) limitare qualsiasi informazione che induca a ritenere che il consumo moderato sia compatibile o addirittura favorevole con uno stato di buona salute, tenuto conto che è stato dimostrato che, tanto per il cancro, quanto per le malattie cardiovascolari, non esistono livelli sicuri di consumo di alcol;

h) favorire la collaborazione con associazioni di gestori di locali e pubblici esercizi ove si somministrano e vendono bevande alcoliche per

contrastare condotte dannose alla salute correlate al consumo di bevande alcoliche, con particolare riguardo ai minori. ».

7.10

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) monitorare la diffusione delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), implementando una piattaforma informatica per l’elaborazione dei dati che faciliti la loro identificazione, tenendo conto dell’ampia diffusione online e della mutevolezza dello scenario rappresentato da queste sostanze;

b) nell’ottica di garantire interventi mirati e più efficaci, delineare profili di intervento che tengano conto delle peculiarità di genere sia all’interno della popolazione giovanile, sia della fascia adulta, sia della popolazione straniera presente in Italia;

c) nell’ottica di facilitare l’intercettazione precoce e l’accesso al trattamento, realizzare in tutto il territorio nazionale servizi dedicati ai giovanissimi che si caratterizzino per l’utilizzo di un approccio informale, accogliente e non stigmatizzante e per una presa in carico all’interno di strutture de-istituzionalizzate e che offrano supporto per altre tipologie di comportamenti additivi e condizioni emergenti legate al mondo digitale quali, il gioco d’azzardo, l’*Hikikomori*, la nomofobia e il *vamping*;

d) in riferimento alla popolazione carceraria ai quali sia stata diagnosticato un disturbo da uso di sostanza, concedere, ove possibile e consentito e in alternativa alla reclusione, adeguati percorsi terapeutici e riabilitativi presso strutture residenziali, contemplando anche il trasferimento di risorse dall’amministrazione della giustizia alla gestione socio-sanitaria;

e) intervenire in maniera mirata sul fenomeno tipicamente giovanile del “*binge drinking*” che negli ultimi anni caratterizza una delle abitudini più comuni nei fine settimana, anche attivando una collaborazione con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), con un adeguato intervento di sensibilizzazione che escluda qualsiasi messaggio sul “bere responsabilmente” che è assolutamente inefficace o addirittura dannoso se rivolto a soggetti la cui capacità critica e la maturità evolutiva è per ovvi motivi ridotta. ».

7.11

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) dotare il pronto soccorso e le strutture di emergenza di personale idoneo per le persone che giungono in ospedale per problematiche correlate all'abuso di sostanze o all'alcol in fase acuta, attivando un'efficace collaborazione tra l'ospedale e i servizi del territorio;

b) incrementare le attività di *testing* e vaccinazione, anche attraverso unità mobili, e attivare operazioni di *drug-checking*, anche intervenendo sul costo del naloxone spray e sulla sua prescrivibilità;

c) riconsiderare e rilanciare i servizi per i disturbi da uso di sostanze favorendone la de-stigmatizzazione e, inoltre riservare un'ulteriore attenzione all'attività assistenziale rivolta ai familiari, condizione imprescindibile per l'aggancio e la cura della persona;

d) riprogrammare e rinnovare i servizi sanitari dedicati all'abuso di sostanze o di alcol anche alla luce dell'esperienza pandemica, prendendo in considerazione le nuove modalità di erogazione dei servizi in particolare le consulenze, il *counselling online*, privilegiando la telemedicina e le soluzioni digitali;

e) sviluppare la partecipazione di tutti gli attori interessati sia sul versante della programmazione dei percorsi terapeutici, come le persone che usano sostanze o alcol e i loro familiari, incluse le esperienze di auto-aiuto e quelle dei club alcologici territoriali (CAT), sia sui tavoli operativi e decisionali, tramite il coinvolgimento degli operatori attivi sul territorio nel sistema di allerta precoce. ».

7.12

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) adottare misure tecniche finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile;

b) rendere effettivi l'inaccessibilità del gioco ai minori e il divieto di pubblicità, rimuovendo qualsiasi elusione ai predetti divieti, interve-

nendo sull'accertamento della reale identità del giocatore e della tracciabilità dei flussi di denaro e vietando qualsiasi possibilità di incentivo;

c) intervenire sul piano culturale, nelle scuole e verso i giovani, rimuovendo qualsiasi ambiguità sul gioco d'azzardo e chiarendo quali siano i rischi connessi all'uso di videogiochi, al *gaming* e al *gambling*;

d) salvaguardare ed anzi rafforzare la libera circolazione dei dati relativi all'azzardo, incluse le informazioni comunali relative ai dispositivi *Amusement with Prizes* (AWP) e *Videolottery* (VLT), nonché i dati sociosanitari relativi al gioco d'azzardo patologico;

e) varare un piano per la riduzione ulteriore e progressiva della raccolta di azzardo, fissando dei limiti di tempo oltre che di spesa ad iniziare dalle forme di azzardo più aggressive che offrono la possibilità di puntate in sequenze ravvicinate, riducendo i punti della rete di offerta, oggi troppo capillare e difficile da controllare e favorendo il recupero delle forme di intrattenimento senza vincita in denaro. ».

7.13

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) prevedere interventi per il diritto alla casa, in forma singola o mutualmente associata, come condizione determinante per i percorsi di inserimento sociale e riabilitazione nonché lo sviluppo di una formazione *on the job*, la terapia occupazionale, l'accompagnamento e l'inserimento lavorativo; l'attivazione di sistemi d'incontro domanda/offerta di lavoro;

b) potenziare l'intercettazione dei soggetti con disturbo da sostanza e da uso di alcol alla guida di autoveicoli e definire in modo univoco il ruolo dell'alcolologo e del tossicologo nelle commissioni medico legali per violazioni del Codice della strada e l'invio al SerD/Servizio di alcolologia e a disporre di dati più esaustivi a livello nazionale sugli incidenti stradali causati dall'alcol o dall'uso di sostanze, attraverso un'unica Banca Dati alla quale possano afferire tutte le informazioni raccolte dalle diverse fonti ufficiali con le relative informazioni di dettaglio dei singoli casi;

c) riconoscere e valorizzare il ruolo determinante dell'associazionismo, dell'auto-aiuto e del volontariato nei percorsi di destigmatizzazione, reintegro nella comunità, recupero delle abilità di relazione, sostegno al cambiamento e ai percorsi di cura;

d) valorizzare la peculiarità e la specificità degli interventi in alcolologia, con una particolare attenzione alla integrazione dell'area della prevenzione e della promozione del benessere con l'area della cura, strutturando un sistema di rete che ponga in collegamento gli interventi di prevenzione con gli interventi clinici e socio-sanitari. ».

7.14

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) assicurare e aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e ad individuare i livelli essenziali di prestazione in ambito sociale (LEPS), mobilitando maggiori risorse dedicate e continue che siano idonee a soddisfare gli obiettivi conseguenti ad una visione e ad un progetto strutturale per i disturbi da uso di sostanze;

b) adottare linee guida, basate su evidenze di provata efficacia, da adottare uniformemente sul territorio nazionale, attivando percorsi sistematici di valutazione dell'efficacia per la misurazione degli esiti, per la formazione e l'aggiornamento del personale coinvolto per la prevenzione, cura e riabilitazione con particolare riguardo ai disturbi da uso di sostanze e di alcol;

c) intervenire sull'identificazione precoce e la presa in carico, anche attraverso l'essenziale ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, del medico competente nei luoghi di lavoro, impiegando anche lo strumento, già individuato dai LEA, dello *screening* "Identificazione precoce dei soggetti a rischio e intervento breve" e fornendo adeguatamente i sanitari coinvolti. ».

7.15

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) integrare e aggiornare i flussi informativi per: ottimizzare e favorire la valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione e collegare le

informazioni amministrative con le cartelle cliniche delle persone in cura presso i servizi per i disturbi da uso di sostanze e le cartelle degli istituti penali;

b) mettere in atto iniziative finalizzate a superare lo stigma attraverso: la modifica del linguaggio impiegato quando si parla di persone che abusano di sostanze o assumono alcol; la modifica della valutazione della certificazione di disturbo da uso di sostanze; l'incremento, all'interno del *setting* scolastico, di un'informazione *evidence-based* per evitare eventuali effetti iatrogeni di attività e interventi di prevenzione; la partecipazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e dei loro familiari agli ambiti programmatori e di verifica dei percorsi di cura. ».

7.16

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) nell'ambito della formazione universitaria, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, introdurre una specializzazione in "Medicina delle Dipendenze" ed inserire le conoscenze di base della materia dell'alcolologia in tutte le professioni che a vario titolo vengono a contatto con persone con problemi di alcol e a potenziare la formazione *post-laurea* della medicina dei disturbi da uso di sostanze e di alcol soprattutto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

b) incrementare l'integrazione delle competenze attraverso: la creazione di reti interregionali; l'istituzione di un percorso riabilitativo di inserimento nel mondo del lavoro; la condivisione concreta di obiettivi tra tutti gli operatori coinvolti; la sinergia dell'offerta formativa esistente; l'integrazione dell'area sociale e dell'area sanitaria; il potenziamento delle reti di comunità. ».

7.17

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) in relazione al tabagismo, implementare la formazione e il coinvolgimento dei professionisti sanitari, a partire dai medici di medi-

cina generale, a sostenere i Centri Anti Tabacco, ad attivare programmi di comunità e a dare attuazione alle norme comunitarie sulla regolamentazione degli ingredienti, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti;

b) in relazione ai nuovi prodotti del tabacco, attivarsi per prevenire l'iniziazione ad essi applicando anche ad essi la legislazione anti-fumo. ».

7.18

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Fatte salve le scadenze di cui ai precedenti commi, per la destinazione della quota IRPEF di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76. ».

Art. 8.

8.1

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.2

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse » con le seguenti: « secondo le finalità e modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76. ».

Art. 9.**9.1**

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

9.2

SCALFAROTTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *sopprimere il comma 1;*b) *al comma 2, dopo le parole: « con periodicità », inserire le seguenti: « almeno settimanale ».**Conseguentemente:*a) *modificare la rubrica del Capo VI in: « DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA »;*b) *modificare la rubrica dell'articolo in: « (Modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2) »*

9.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.5

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Sopprimere il comma 2.

9.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, le parole: « stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute » sono sostituite da: « settimanalmente ».

9.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: « stabilita » con le seguenti: « settimanale fatto salvo il caso in cui, visto l'andamento della situazione epidemiologica, sia necessario un periodo più breve stabilito ».

9.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: « Il Presidente del Consiglio dei ministri può emettere, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, uno o più decreti per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti da un aggravamento della situazione epidemiologica dovuta ad una ripersa dei contagi dovuti alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da

adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. »

9.9

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: « È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza delle malattie infettive affidata al Sistema informativo delle malattie infettive (Simi) di cui al decreto del Ministero della sanità del 15 dicembre 1990, basato sulle segnalazioni dei medici. Il medico, sia esso ospedaliero o di medicina generale o pediatra di libera scelta o medico che svolga attività privata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è tenuto a segnalare al servizio di Igiene pubblica, competente per la sua area, qualunque caso di Covid-19, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione. ».

9.10

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: « È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza speciale per le malattie infettive prevenibili da vaccino (Spes) sulla base del protocollo da adottarsi con circolare del Ministero della salute entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

9.0.1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili del pubblico e del privato)

1. Visto l'aumento delle infezioni da SARS-CoV-2, al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1-ter, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 marzo 2024”;

b) all'articolo 10, comma 2, le parole: "I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e" sono sostituite con le seguenti: "I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numeri 1) e 3), sono prorogati al 31 luglio 2022 e il termine previsto dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numero 2), è prorogato al 31 marzo 2024;".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

9.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Tutele per i lavoratori fragili del pubblico e del privato che per mansione non possono accedere al lavoro agile)

1. Fino al 31 marzo 2024 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporta; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nel-

l'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

9.0.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Estensione alla dirigenza amministrativa della legge 8 marzo 2017, n. 24)

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-*bis*, del codice di procedura civile ».

9.0.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-*bis*.

(Armonizzazione trattamenti economici della dirigenza dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale)

1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuoriuscita di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ».

9.0.5

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Disposizioni concernenti l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)*

1. Al fine di prevenire la trasmissione di agenti patogeni emessi attraverso *aerosol* respiratori, in attuazione di quanto disposto dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, nel periodo di diffusione dell'influenza stagionale, dal 30 novembre al 28 febbraio di ogni anno, e altresì, nelle fasi di allerta, pandemiche e interpandemiche, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità se il dispositivo è di ostacolo a tale comunicazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1 anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici relativi al periodo di influenza stagionale e delle emergenze pandemiche.

4. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro duecento. ».

Art. 10.**10.1**

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

10.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

10.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

10.4

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 agosto 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia manifestato la propria disponibilità, esclusivamente per incarichi relativi ad attività di formazione e tutoraggio a favore del nuovo personale assunto, in ragione di un trattenimento per ogni due unità di nuovo personale.

1-bis. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

1-ter. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis. ».

10.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

« a) tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico degli istituti e dei luoghi di cultura ».

10.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, sostituire la lettera a) tutela dei beni culturali e paesaggistici con la seguente:

« a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura; tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali; conseguentemente sono abrogate le lettere b) e g) ».

10.7

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

b) *sopprimere i commi 2 e 3.*

10.8

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: « e il numero delle posizioni » fino alla fine del capoverso.

10.9

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: « trentadue » con la seguente: « trenta ».

10.10

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere il comma 2.

10.11

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

10.12

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Gli incarichi dirigenziali generali e non generali » aggiungere le seguenti: « , a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) del presente articolo, ».

10.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « e non generali », sono aggiunte le seguenti: « , a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) del presente articolo, ».

Art. 11.**11.1**

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

11.2

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

Sopprimere il comma 1.

11.3

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 3.

11.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. Nell’ambito dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, del contrasto alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque al fine dell’aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e della confisca e restituzione all’utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell’ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 108 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall’anno 2023. ».

11.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

« 3-bis. All’articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sostituire le parole: “I comuni” con le parole: “Gli enti locali” ».

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 4 ottobre 2023

Plenaria

117^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 27 settembre.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Gli emendamenti identici 4.1 e 4.2 sono dichiarati inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.3 è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti.

A seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.4 è inammissibile.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.5.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea la rilevanza della proposta di modifica, in quanto sarebbe insufficiente definire in modo astratto e generico i LEP nelle materie trasferibili, se poi ai cittadini non venisse garantita effettivamente la prestazione. Rileva, inoltre, che il Comitato tecnico-scientifico è stato incaricato, ai fini della individuazione dei LEP, di operare solo una ricognizione della legislazione vigente, mentre sarebbe necessario valutare se effettivamente siano rispettati i diritti civili e sociali costituzionalmente garantiti.

Coglie, inoltre, l'occasione per sollecitare ancora una volta la rimessione alla Giunta per il Regolamento della questione riguardante l'interpretazione dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, a proposito della dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti per mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. A suo avviso, si sta configurando una grave lesione delle prerogative parlamentari, e non solo dell'opposizione, soprattutto tenendo conto anche dell'ulteriore aumento del ricorso alla decretazione d'urgenza e del consolidamento del monocameralismo di fatto che si sta verificando in questa legislatura.

Posto ai voti, l'emendamento 4.5 è respinto.

Il ministro CALDEROLI informa che, la scorsa settimana, si è tenuto un incontro tra rappresentanti del Ministero dell'economia e della Ragioneria generale dello Stato con i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza e opposizione della Commissione bilancio, al fine di approfondire anche le tematiche sollevate dal senatore Giorgis.

È quindi posto ai voti l'emendamento 4.6, anch'esso respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.7.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) rinnova le preoccupazioni già espresse dal senatore Giorgis sul rischio che siano conculcati i diritti e le prerogative dei parlamentari. Ritiene quindi particolarmente urgente la convocazione delle Giunta per il regolamento, considerato che nel frattempo decine di emendamenti al testo in esame sono stati dichiarati inammissibili e quindi non potranno neanche essere ripresentati per l'esame in Assemblea.

Quanto all'emendamento 4.7, sottolinea la necessità di prevedere un'adeguata copertura finanziaria per rendere effettive le prestazioni in tema di servizi essenziali. Sottolinea che proprio le notizie di questi giorni sulla insufficienza dei fondi stanziati per il comparto della sanità, peraltro l'unico settore finora devoluto alla competenza regionale, dovrebbero destare allarme sul rischio di causare inefficienze e aggravare le disparità territoriali.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, rileva che la proposta in esame, pur essendo simile nel contenuto all'emendamento 4.5, ha una formulazione più corretta, in quanto fa esplicito riferimento alla necessità di coperture finanziarie adeguate a garantire effettivamente i servizi essenziali.

Posto ai voti, l'emendamento 4.7 non è approvato.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che, con l'eventuale approvazione della riformulazione, proposta dalla Commissione bilancio, dell'emendamento 4.14, sarà riconosciuto il principio per cui, a fronte di eventuali maggiori oneri per l'esercizio delle funzioni riferibili ai LEP oggetto di trasferimento alle Regioni, dovranno essere incrementate, nella legge di bilancio, le risorse necessarie ad assicurare le medesime prestazioni sul territorio nazionale.

Il PRESIDENTE osserva che tale disposizione risponde agli auspici espressi dal senatore Giorgis e dalla senatrice Maiorino sulla effettiva garanzia dei LEP senza disparità tra Regioni, principio su cui anche la maggioranza è d'accordo.

È quindi posto ai voti l'emendamento 4.8, che è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.9.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'annunciare il voto favorevole, esprime forti preoccupazioni in merito alle recenti dichiarazioni della Presidente del Consiglio, che ha annunciato il progetto di istituire per il Sud una Zona economica speciale (ZES), nella quale si favoriscono gli investimenti delle imprese, riducendo i vincoli derivanti da leggi, piani urbanistici e regolamenti comunali, nonché l'imposizione fiscale.

Ritiene indispensabile, quindi, che il Governo chiarisca se il piano complessivo per il futuro del Paese preveda questo tipo di sviluppo economico-sociale per il Sud, peraltro già accantonato quarant'anni fa, a fronte di un Nord favorito dall'attivazione dell'autonomia differenziata. Tale prospettiva non può che destare forti preoccupazioni per la tenuta della coesione nazionale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che la modifica prospettata dal Ministro con l'eventuale approvazione di un emendamento della maggioranza rafforzi le preoccupazioni espresse, in quanto la maggiore copertura finanziaria sarà prevista solo per le Regioni che hanno chiesto il trasferimento di ulteriori competenze.

Posto ai voti, l'emendamento 4.9 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 27 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha formulato un parere condizionato sul testo, per cui si rende necessaria la predisposizione di alcuni emendamenti da parte della relatrice per recepire tali condizioni.

Dopo aver ricordato che sul disegno di legge vi è un orientamento unanime e che sarebbe auspicabile una rapida approvazione, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di oggi, mercoledì 10 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

Sottocommissione per i pareri

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 16,50.

(690) SCARPINATO. – Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul ddl 690. Parere non ostativo sul ddl 806)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sul disegno di legge n. 690, parere non ostativo, con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito di specificare quali siano i delitti di criminalità organizzata richiamati dal comma 2 del nuovo articolo 254-*ter* del codice di procedura penale;
- sul disegno di legge n. 806, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,55.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 4 ottobre 2023

Plenaria

46^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Discussione e rinvio)

Il presidente Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che, come evidenziato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa che accompagnano il testo, il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, in particolare in relazione ai delicati meccanismi decisionali. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e senza peraltro modificare la disciplina di merito. La responsabilità di applicazione dei divieti viene attribuita al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, organismo collegiale chiamato altresì a stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della

legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l'applicazione dei divieti. La misura è finalizzata all'esigenza di assicurare un maggior coordinamento decisionale in una materia dai contenuti estremamente sensibili e con numerosi risvolti dal punto di vista politico. Il testo introduce inoltre alcune disposizioni volte a semplificare le operazioni di scambio di materiali d'armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, soprattutto in materia di riduzione degli oneri di produzione documentale che attualmente gravano sulle imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di scambio di materiali di armamento.

Più in dettaglio, le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), prevedono che i divieti stabiliti dall'articolo 1 della legge n. 185 del 1990 in relazione al controllo esercitato dallo Stato – salvo quelli derivanti da embarghi decisi dalle Nazioni unite, dall'Unione europea o dall'OSCE o a quelli relativi a munizioni bandite da trattati internazionali di cui l'Italia sia parte – siano applicati dal già richiamato Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), espressamente istituito dalla successiva lettera *b*).

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), aggiorna il contenuto dell'articolo 7 della legge n. 185 del 1990 con riferimento al Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento, conformemente alle nuove denominazioni e competenze dei dicasteri interessati.

La successiva lettera *d*), nel modificare l'articolo 9 della legge n. 185 del 1990 in materia di disciplina delle trattative contrattuali, rimuove del tutto la necessità di autorizzazione alle trattative contrattuali nei casi di scambi con Paesi dell'Unione europea, ad oggi richiesta per le sole intermediazioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e*), al fine di semplificare gli oneri documentali per le imprese, anche in ragione dei tempi lunghi ordinariamente riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle esportazioni, dispone modifiche all'articolo 20 della legge n. 185 del 1990 in materia di utilizzo delle autorizzazioni, ampliando da 180 giorni ad un anno il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione, e da 90 a 180 giorni la durata della possibile proroga di tale termine. Stante l'allungamento della tempistica disposto dalla lettera *e*), la successiva lettera *f*), novella l'articolo 25-*bis* della legge n. 185 del 1990, elevando il minimo e il massimo della sanzione amministrativa prevista per il mancato adempimento dell'obbligo di produrre la documentazione comprovante l'effettuazione delle operazioni.

A sua volta, nell'introdurre modifiche all'articolo 27 della legge n. 185 in materia di norme sull'attività bancaria, l'articolo 1, comma 1, lettera *g*) del disegno di legge in esame chiarisce come l'obbligo di comunicazione delle transazioni bancarie concernenti le operazioni di trasferimento di materiali di armamento incomba sulle banche e sugli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del Testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Da ultimo, la lettera *h*) dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 185 ritenute non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte, relative, rispettivamente, a strumenti di consulenza tecnica utilizzati dal Comitato consultivo (articolo 7, comma 3), agli indirizzi e direttive generali già attribuiti al Ministero degli affari esteri (articolo 7-ter), all'ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento già istituito presso la Presidenza del Consiglio (articolo 8) e alla procedura di autorizzazione in relazione ad operazione per Paesi non appartenenti all'Unione europea (articolo 13, comma 4).

Infine, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge si provveda con le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Come sottolineato dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il testo, il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania CRAXI annuncia che saranno svolte delle audizioni sul provvedimento in titolo e chiede ai componenti della Commissione di far pervenire agli uffici proposte di audizione.

Avvia quindi la discussione generale.

Il senatore MARTON (*M5S*) considerata l'importanza del provvedimento, chiede la remissione in sede referente del disegno di legge in esame.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) condivide la proposta del senatore Marton.

Il vice ministro CIRIELLI informa che il Governo in relazione alla modifica della legge 185 ha scelto di utilizzare lo strumento del disegno di legge proprio perché ritiene necessaria una valutazione approfondita del Parlamento, sottolinea tuttavia che l'attuale scenario internazionale caratterizzato dalla guerra in Ucraina impone l'approvazione del provvedimento in tempi rapidi e certi.

Il presidente CRAXI, valutate le circostanze, suggerisce l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione al fine di giungere entro la prossima settimana ad una decisione sulla remissione in sede referente del disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel novembre 2017 – ed integrato con una Dichiarazione interpretativa congiunta fatta nel luglio 2021 – tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (l'Atto Senato n. 2408) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione esteri del Senato, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione anticipata della legislatura.

L'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office* – EASO) è un'agenzia dell'Unione europea avente sede a La Valletta, a Malta, istituita dal Regolamento (UE) n. 439/2010 ed operante come centro specializzato in materia di asilo, con lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo, di sostenere quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). Fra i compiti che l'Ufficio svolge, occorre annoverare quelli di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.

Composto di 16 articoli, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giuridica dell'EASO (articolo 2), precisando che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4). Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'Ufficio (articoli 6 e 7).

Ulteriori articoli disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza assicurate dall'Italia all'Ufficio (articoli 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabi-

lendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (articolo 12), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14).

La Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, parte integrante dell'Accordo di sede oggetto della presente ratifica, è finalizzata a circostanziare alcuni aspetti di compatibilità dell'intesa bilaterale con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, ed, in particolare, relativi alla figura del Capo dell'Ufficio operativo in Roma, all'assenza di personalità giuridica separata dell'Ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme ed alle responsabilità per il personale della struttura romana.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall'attuazione dell'accordo di sede in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ad eventuali oneri addizionali derivanti di cui all'articolo 15 dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'oratore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore MENIA (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, che reca la ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Armenia, sottoscritto nel novembre 2021.

L'intesa, destinata a regolamentare le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, nonché a sostituire tutti gli accordi bilaterali previgenti, ha per obiettivo quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

L'Accordo, che consente peraltro l'esercizio di taluni diritti di traffico scaturiti dagli accordi bilaterali previgenti a condizione che non determinino discriminazioni, disciplina – fra gli altri – aspetti relativi ai

diritti di sorvolo e di traffico, alla tutela della concorrenza e del passeggero, alle modalità di designazione di vettori ad operare i servizi concordati, oltre a recare disposizioni in materia di sicurezza e protezione.

Composto da 31 articoli e da due Allegati, l'Accordo in esame individua innanzitutto, quale proprio obiettivo, quello della creazione di uno spazio aereo comune, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente (articolo 1).

Il Titolo I (articoli 3-13) reca disposizioni economiche, definendo innanzitutto la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra per sviluppare i servizi aerei concordati (articolo 3), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 4) e disciplinando altresì gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 5).

Il testo regola, quindi, le modalità con cui le Parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Armenia (articolo 6).

Ulteriori disposizioni del Titolo I prevedono inoltre il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio, degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale (articolo 7), disciplinano aspetti relativi alla tutela della concorrenza (articolo 8) e il regime di reciproca esenzione doganale e fiscale del settore (articolo 10).

I successivi articoli del Titolo I dettano norme in materia di imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate, secondo il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti (articolo 11), prescrivono la possibilità per ciascuna Parte di consentire ai vettori aerei di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa (articolo 12) e infine disciplinano lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori (articolo 13).

Il Titolo II (articoli 14-21) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 14 e 15).

In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, gli articoli 16 e 17 prescrivono l'impegno delle Parti a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili rispettino requisiti normativi e delle norme relativi al trasporto aereo di cui all'Allegato II. A loro volta gli articoli 18 e 19 ribadiscono il rispetto delle

Parti degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali ratificate e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relative al trasporto aereo di cui all'Allegato II.

Ulteriori disposizioni del Titolo II disciplinano aspetti relativi ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 20) e stabiliscono l'impegno delle Parti a collaborare sulle questioni attinenti agli aspetti del lavoro e sociali correlati alla materia (articolo 21).

Il Titolo III (articoli 22-31) reca da ultimo disposizioni istituzionali e finali, prevedendo in particolare l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 23). Ulteriori articoli disciplinano le modalità di risoluzione di eventuali controversie (articolo 24), l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una Parte (articolo 25) e regolano i rapporti con precedenti accordi bilaterali sottoscritti tra l'Armenia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea (articolo 26). Gli articoli da 27 a 31 regolano, fra l'altro, le procedure di modifica e di denuncia dell'Accordo, le modalità di registrazione dell'accordo presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO).

Infine, l'Allegato I, recante disposizioni transitorie, disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea, mentre l'Allegato II individua tutte le norme del diritto europeo applicabili all'aviazione civile che saranno attuate e applicate nella legislazione armena, in conformità con l'Accordo in via di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'oratore conclude rilevando come, dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Infine l'oratore, ricordando l'audizione svolta in videoconferenza con la Commissione esteri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia, sottolinea la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle vicende che riguardano il Nagorno Karabakh.

Il vice ministro CIRIELLI in merito alle ultime osservazioni del senatore Menia, sottolinea che la situazione nell'area è particolarmente delicata e che il Governo è attento a facilitare il dialogo tra le due parti e alla condizione della popolazione armena rifugiata o ancora residente, per la quale ha donato 4 milioni di euro alla Croce Rossa internazionale.

La presidente CRAXI ricorda che la Commissione, dopo aver sentito in audizione Commissione esteri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia avrà nelle prossime settimane un'audizione anche con il parlamento azero.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore ALFIERI (*PD-IDP*), illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, sottoscritto a Kiev nell'ottobre 2021.

L'intesa, come evidenziato dalla relazione che accompagna il provvedimento, regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendo gli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi e creando in questo modo un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte.

L'Accordo, in particolare, ha l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato a condizioni di reciprocità, di garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte di Kiev della pertinente normativa europea di settore, nonché di assicurare agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

Composto da 40 articoli e da sette Allegati, l'Accordo in esame disciplina, fra gli altri, i diritti di sorvolo e di traffico e la definizione della tabella delle rotte, le modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero.

Più in dettaglio, l'Accordo nel Titolo I (articoli 1-4), dedicato alle disposizioni generali, individua, innanzitutto, quale proprio obiettivo, quello della creazione di uno spazio aereo comune, basato in particolare su norme identiche in materia di sicurezza, gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonché in relazione ad aspetti sociali (articolo 1), definendo altresì un generale principio di non discriminazione fra gli operatori (articolo 4).

Il Titolo II (articoli 5-15) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, prevedendo che le Parti cooperino per assicurare il graduale inserimento nella normativa dell'Ucraina dei requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione europea di cui all'allegato I (articolo 5), disponendo il rinvio a leggi e regolamenti applicabili agli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio (articolo 6) e definendo le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di

protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 7 e 8). Ulteriori disposizioni recano – fra le altre – norme in materia di gestione del traffico aereo (articolo 9), di ambiente (articolo 10), di tutela dei consumatori (articolo 11), di cooperazione industriale (articolo 12) e di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 13). Con riferimento all'articolo 11, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento rimarca come il testo presenti un errore di traduzione in quanto la versione italiana richiama erroneamente la « tutela dell'ambiente » invece della « tutela dei consumatori », a differenza delle versioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola che riportano la dicitura corretta. La stessa relazione, tuttavia, sottolinea come l'errore non produca conseguenze giacché, in ragione dei criteri interpretativi previsti dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, tutte le lingue ufficiali in cui è scritto un documento internazionale fanno ugualmente fede.

Il Titolo III dell'Accordo (articoli 16-27) reca a sua volta disposizioni economiche, definendo innanzitutto i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (articolo 16), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 17), il riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneità e alla nazionalità del vettore aereo (articolo 18), e disciplinando altresì gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 19). Il testo regola quindi le modalità con cui le Parti possono consentire che un vettore aereo dell'Ucraina sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Ucraina (articolo 20). Ulteriori disposizioni del Titolo III recano norme in materia di abolizione di restrizioni quantitative sui trasferimenti di attrezzature, pezzi di ricambio e altri dispositivi necessari a un vettore aereo (articolo 21), di opportunità commerciali per le Parti (articolo 22), di diritti doganali e fiscalità (articolo 23) e di oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (articolo 24). Di rilievo anche gli articoli 25 e 26 che recano, rispettivamente, disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa, e in ordine alla tutela della concorrenza.

Il Titolo IV (articoli 28-35) reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo – fra l'altro – l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 29).

Da ultimo, il Titolo V (articoli 36-40) dispone in merito all'entrata in vigore, al riesame e alla cessazione degli effetti dell'Accordo. Di rilievo, in particolare, l'articolo 39 che reca norme in ordine alla

registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'oratore conclude rilevando come, dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente Stefania CRAXI informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 6 emendamenti, che saranno pubblicati nel resoconto odierno.

Il seguito dell'esame è, quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana (n. 17)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, recante la proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana.

Al riguardo, ricorda innanzitutto che la Lega navale italiana è un Ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. Fra le attività che la Lega navale italiana promuove si annoverano, principalmente, quelle

formative e promozionali presso i centri nautici nazionali della pratica degli sport del mare (vela, canoa, canottaggio, motonautica, pesca, subacquea), la promozione di corsi di istruzione per la nautica da diporto e la cultura del mare, oltre ad iniziative di promozione sociale per l'accesso al mare da parte di giovani e persone con disabilità, di educazione ambientale e di tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. La disciplina di dettaglio dell'ente in esame – che è vigilato dal Ministero della difesa – si rinviene nel Testo Unico dell'ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.90 del 2010, in particolare dagli articoli da 65 a 72.

Gli organi centrali della Lega Navale sono l'Assemblea generale dei soci, il Presidente nazionale, il Consiglio direttivo nazionale, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri.

Ai sensi dell'articolo 69 del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.90 del 2010, il Presidente nazionale della Lega – che ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure delineate dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare.

Il Governo propone di confermare quale Presidente della Lega Navale l'ammiraglio di squadra Donato Marzano, già Presidente uscente, essendo stato nominato in tale ruolo con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2020.

L'incarico, come si evidenzia nella proposta governativa in esame, verrebbe nuovamente assunto a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.95 del 2012 che reca disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Alla proposta di conferma della nomina è allegato il *curriculum vitae* dell'interessato.

Tenuto conto che il candidato designato ha già svolto con professionalità negli ultimi tre anni l'incarico di Presidente della Lega Navale italiana, che l'articolo 69 sopra richiamato consente di nominare un responsabile per un ulteriore triennio e che per i precedenti di carriera e la professionalità acquisita, egli continua a possedere i requisiti richiesti per la nomina, la relatrice conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) riferisce di aver ricevuto una mail con una valutazione negativa della gestione dell'Ammiraglio di squadra Marzano nel corso del precedente incarico.

La relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) fa presente che i Ministeri competenti per la nomina hanno verificato l'insussistenza delle accuse rivolte all'Ammiraglio di squadra Marzano.

Il vice ministro CIRIELLI riferisce che il Ministro della difesa ha provveduto ad avviare delle verifiche sull'attività svolta che non hanno riscontrato alcuna irregolarità e per tale motivo ha ritenuto opportuno, anche in ragione della continuità nella carica, riproporre la nomina dell'Ammiraglio.

Il presidente Stefania CRAXI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori Barcaiuolo, Enrico Borghi, Stefania Craxi, De Rosa, Delrio, Marton, Menia, Ester Mieli, Paganella, Stefania Pucciarelli, Spagnolli e Antonella Zedda.

Risultando 8 voti favorevoli e 4 schede bianche, la proposta della relatrice è approvata.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 825

Art. 1.

1.1

DE ROSA, MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole “entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2024”. ».

Art. 2.

2.1

DE ROSA, MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Al comma 1, sostituire le parole: « ventiquattro mesi », con le seguenti: « diciotto mesi ».

2.2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: « con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 » con le seguenti: « con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo ».

Art. 3.**3.1**

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« b) all'articolo 26, comma 1, le parole: “e del Ministro della transizione ecologica” sono sostituite dalle seguenti: “, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica”. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, la lettera b) è modificata in lettera c).

3.2

IL RELATORE

Al comma 1), sopprimere la lettera b).

3.0.1

PUCCIARELLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis.

(Norma in materia di indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)

1. All'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole “nelle Forze armate,” sono aggiunte le seguenti: “ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze Armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,”.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 4 ottobre 2023

Plenaria

92^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(785) CALANDRINI e altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza ».

Rileva, in particolare, che l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina tra il 2023 e il 2032, tra cui quelli che si riferiscono alla realizzazione e promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati, con particolare riferimento anche all'Unione europea.

Valuta, quindi, che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, poiché ritiene il provvedimento connotato dal ricorrente atteggiamento divisivo della maggioranza di Governo, in questo caso esemplificato dalla mancanza di volontà nell'aprire la composizione del Co-

mitato promotore alla più ampia partecipazione delle diverse realtà istituzionali e politiche, su temi che pur sarebbero pienamente condivisibili.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) auspica l'ampliamento del dibattito a un orizzonte più ampio rispetto all'oggetto specifico del disegno di legge. Ritiene quindi necessario prospettare l'adozione di una normativa organica, in cui porre criteri generali e valevoli non solo per singoli episodici interventi. Preannuncia, quindi, il voto di astensione del suo Gruppo nei confronti di un provvedimento che esprime un reiterato approccio non cooperativo delle forze di maggioranza.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) ricorda che la composizione del Comitato ha carattere prettamente istituzionale e non politica, ed ha il compito di mettere in atto un programma di celebrazioni, eventi, manifestazioni culturali e pratiche di intervento e di iniziative per la tutela e la valorizzazione degli spazi urbani simbolo della città di Latina, con il coinvolgimento e l'inclusione dell'intera cittadinanza locale.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti lo schema di parere non ostativo elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

Ricorda che esso contiene disposizioni corrispondenti alla tipologia di quelle indicate come oggetto proprio del disegno di legge europea dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, essendo finalizzato ad ottemperare a due sentenze della Corte di giustizia in materia di inquinamento atmosferico nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna.

Ricorda, inoltre, che sulla stessa materia è pendente anche la procedura di infrazione n. 2020/2299 e che è in corso di esame presso le Istituzioni europee la proposta di direttiva di rifusione COM(2022) 542, che

dispone norme più stringenti relative alla qualità dell'aria, su cui la 4^a Commissione ha approvato, il 31 maggio 2023, la risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 8, alla quale ha risposto la Commissione europea, con la nota C(2023) 5562 del 9 agosto 2023.

Ritenendo, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) preannuncia il suo voto di astensione, ritenendo che, per la sua particolare conformazione orografica, l'Italia riscontri difficoltà oggettive nell'adempiere agli obblighi stringenti posti dal disegno di legge. Evidenzia, quindi, che il provvedimento interviene solo a fissare limiti più rigorosi e divieti di circolazione, senza intervenire sulle modalità inquinanti dei trasporti e delle altre fonti di emissione.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Lombardo e preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), nel preannunciare il suo voto favorevole, evidenzia la particolarità della pianura Padana, il cui livello di inquinamento è oggettivamente in gran parte determinato dalla sua specifica condizione orografica e climatica, che favorisce l'accumulo e il ristagno delle sostanze inquinanti.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) esprime fiducia nell'operato del Governo a favore della qualità dell'aria, consapevole che il superamento dei livelli limite dipende anche dalle condizioni atmosferiche proprie dei vari territori interessati, con l'accumulo di inquinamento in parte non prodotto localmente. Ritiene inoltre necessario investire nell'ammmodernamento della rete autostradale, per favorire la transizione all'elettrico. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ricorda la risoluzione sulla proposta COM(2022) 542, relativa alla qualità dell'aria, di cui è stata relattrice e che è stata approvata in Commissione con il consenso di tutte le forze politiche. Si sofferma poi sulla situazione drammatica di centinaia di famiglie di lavoratori della Magneti-Marelli, per sottolineare che i cambiamenti climatici vanno governati e accompagnati con politiche efficaci e non subiti passivamente. In tale prospettiva, il Governo dovrebbe adottare politiche lungimiranti di trasformazione del tessuto socio-economico e produttivo. Preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il presidente relatore TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*) ricorda che la citata risoluzione è stata adottata, il 31 maggio scorso, anche sulla base delle audizioni svolte dalla Commissione, in cui è stata ben evidenziata

la particolarità delle condizioni ambientali della pianura Padana, che peraltro trova riscontro in molte altre aree europee. Ribadisce le conclusioni della risoluzione, in cui si è rilevata l'incongruità, sul piano della proporzionalità, di obiettivi fissati senza una adeguata gradualità e flessibilità, con riguardo a particolarità orografiche e climatiche di specifici territori.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere da egli elaborato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che prevede interventi a sostegno della competitività dei capitali.

Rileva che il provvedimento si pone in linea con l'ordinamento europeo e in molti casi determina una maggiore conformità dell'ordinamento nazionale alla corrispondente normativa dell'Unione europea.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, osservando, in riferimento all'articolo 1, che estende l'esclusione dalla disciplina dell'offerta fuori sede anche ai casi di « auto-collocamento », l'opportunità di preservare le tutele per il risparmiatore previste dal quadro normativo in materia di *investor protection*, ivi comprese le tutele rafforzate del regime dell'offerta fuori sede.

Propone inoltre di rilevare l'opportunità di un coordinamento con la proposta di direttiva COM(2022) 761 sulle « strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI », nonché di valutare i rischi sottesi al potenziamento del voto multiplo e l'opportunità di introdurre adeguate tutele per gli azionisti di minoranza.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Ritenendo che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia come sia necessario un richiamo al rispetto della normativa europea vigente, con riferimento all'affidamento a privati degli impianti sportivi, e invitando a prevedere misure specifiche per potenziare l'inclusione sociale dei giovani, mediante risorse e programmi europei.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo su un provvedimento che, come molti altri di questo Governo, interviene solo quando intervengano fatti di cronaca, e non muove invece da una visione organica dei fenomeni da affrontare. Precisa, quindi, come le misure repressive e di contrasto previste dal decreto-legge siano espressive di una visione riduttiva dei fenomeni, del tutto insufficiente per arginare in modo efficace e lungimirante il disagio giovanile in molte aree del Paese.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) ritiene che il Governo debba intervenire non sull'onda dell'emergenza, nel singolo contesto più emblematico, ma attraverso un'azione anche normativa più generale. Ricorda il disegno di legge del suo Gruppo sulla sicurezza dei minori in ambito digitale, per sviluppare la loro consapevolezza sull'uso dei *social media* e per prevenire i rischi che questo comporta, tenendo conto dell'età estremamente precoce dei ragazzi nel loro utilizzo, anche prolungato a diverse ore. Preannuncia pertanto il suo voto contrario.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) esprime la contrarietà del suo Gruppo ad un provvedimento che affronta un tema di così ampia portata, per di più con decretazione d'urgenza, adottando un approccio securitario in un contesto dove proliferano le diverse mafie. Ci sarebbe bisogno invece di messaggi chiari e organici, e non invece misure repressive occasionali che non producono alcun cambiamento incisivo nelle realtà interessate.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) si dichiara favorevole allo schema di parere proposto dal relatore e all'impostazione del Governo,

che dimostra di voler intervenire per rafforzare la sicurezza dei minori e che auspicabilmente allargherà la sua azione, a partire dall'ambito dell'educazione all'uso dei *social media*, anche con un'adeguata formazione dei docenti ed educatori che devono essere maggiormente coinvolti a tale fine.

La senatrice PELLEGRINO (*Fdi*) osserva come il decreto-legge in esame, ad una lettura non superficiale, abbia un'impostazione non solo di natura repressiva, ma preveda anche l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, o l'obbligo del *parental control* per filtrare i contenuti sui dispositivi mobili, o ancora gli obblighi informativi per i produttori dei dispositivi. Ritiene, quindi, il decreto un buon inizio, a cui potranno seguire ulteriori misure e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM (2022) 732 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*Fdi*), relatore, ricorda che la proposta di direttiva COM(2022) 732, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime, è stata esaminata in modo approfondito a partire dallo scorso marzo, tenendo conto anche delle osservazioni, nel complesso positive, espresse dal Governo nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ci si è soffermati, in particolare, sull'articolo 18-*bis*, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di prevedere come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento umano nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato di tratta, evidenziando l'esigenza che, in sede di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, siano fissati adeguati principi e criteri direttivi sulla necessità di prevedere le opportune disposizioni volte non solo a delineare in modo preciso il reato

in questione (che riguarda solo i servizi prestati e non anche i beni prodotti), ma anche a prevedere le adeguate distinzioni in base alla natura della fattispecie e alla qualità dei soggetti imputabili.

Per quanto riguarda l'*iter* di esame presso le Istituzioni europee, il 9 giugno il Consiglio ha adottato un approccio generale, per avviare i triloghi con il Parlamento europeo, mentre quest'ultimo è ancora in fase di esame presso le Commissioni riunite LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni) e FEMM (diritti delle donne e uguaglianza di genere).

Il Presidente ricorda, infine, che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, è scaduto lo scorso 22 marzo e che altre 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 9,15 di domani, giovedì 5 ottobre, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 785**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »;

considerato che esso è finalizzato a promuovere l'immagine della città di Latina in ambito nazionale e a livello internazionale, attraverso la realizzazione di iniziative celebrative e progetti culturali, da perseguire con la collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole;

rilevato che l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina e da realizzarsi tra il 2023 e il 2032, che sono riconosciuti dalla legge meritevoli di finanziamento e in particolare quelli previsti dalla lettera *m*), che si riferiscono alla realizzazione e promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati con particolare riferimento anche all'Unione europea;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 870**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale;

considerato esso è finalizzato ad ottemperare alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019, relative al superamento dei valori di particolato PM10 e di biossido di azoto NO2 nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna;

rilevato che è pendente una terza procedura di infrazione, la n. 2020/2299, con cui la Commissione europea ha contestato la cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE per quanto concerne i valori limite per il PM2,5, che non è stato rispettato in diverse città italiane, tra cui Venezia e Padova, e alcune zone nei pressi di Milano;

ricordato che è in corso di esame presso le Istituzioni europee la proposta di direttiva di rifusione COM(2022) 542, che dispone norme più stringenti relative alla qualità dell'aria, su cui la 4^a Commissione ha approvato, il 31 maggio 2023, la risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 8, alla quale ha risposto la Commissione europea, con la nota C(2023) 5562 del 9 agosto 2023;

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento corrispondono alla tipologia di quelle indicate come oggetto proprio del disegno di legge europea, dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che prevede interventi a sostegno della competitività dei capitali;

rilevato che il mercato dei capitali italiano, in percentuale al PIL, risulta sottodimensionato rispetto a quelli delle altre economie avanzate, come evidenziato dall'OCSE nel « *OECD Capital Market Review of Italy for 2020* », a causa, sia di debolezze strutturali, sia di ostacoli di natura normativa e regolamentare, come specificato nel Libro Verde del MEF, del 2022, su « La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita »;

considerato che il disegno di legge prevede disposizioni di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali (capo I), di regolamentazione delle autorità nazionali di vigilanza (capo II), di promozione dell'inclusione finanziaria (capo III), di modifica alla disciplina del patrimonio destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (capo IV) e disposizioni finanziarie (capo V);

valutato che le citate disposizioni si pongono in linea con l'ordinamento europeo e in molti casi determinano una maggiore conformità dell'ordinamento nazionale alla corrispondente normativa dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, che estende l'esclusione dalla disciplina dell'offerta fuori sede anche ai casi di « auto-collocamento » per i quali non si ritiene sussistente un chiaro bisogno di protezione verso l'investitore, quali l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione superiori a 250.000 euro e le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto, si valuti l'opportunità di preservare le tutele per il risparmiatore previste dal quadro normativo in materia di *investor protection*, ivi comprese le tutele rafforzate del regime dell'offerta fuori sede;

si valuti, inoltre, l'opportunità di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la proposta di direttiva COM(2022) 761 sulle « strut-

ture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI ». Tale proposta ha lo scopo di favorire la decisione delle società di quotarsi, permettendo ai soci fondatori di mantenere il controllo anche dopo la quotazione, e prevedendo la definizione di azione a voto multiplo ma non una sua disciplina sostanziale, che viene lasciata al diritto nazionale, con la possibilità per gli Stati membri di mantenere la disciplina nazionale già vigente in aree non coperte dalla proposta di direttiva o di introdurre clausole di salvaguardia;

si valutino, infine, i rischi sottesi al potenziamento del voto multiplo e l'opportunità di introdurre adeguate tutele per gli azionisti di minoranza.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

considerato che il provvedimento è finalizzato al contrasto della criminalità minorile e dell'elusione dell'obbligo scolastico, nonché alla tutela dei minori vittime di reato;

rilevato che:

– l'articolo 10 persegue la riduzione della dispersione scolastica nelle scuole del Mezzogiorno con maggiori *deficit* educativi o che operano nei contesti di maggiore marginalità;

– l'articolo 11 prevede un nuovo Piano asili nido per la fascia di età 0-2 anni, con la possibilità di utilizzare prioritariamente le economie non assegnate nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR;

– l'articolo 15 designa quale coordinatore dei servizi digitali, in attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con una disposizione che rientra nella tipologia di quelle che costituiscono l'oggetto proprio del disegno di legge europea, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, commi 4 e 5, e ai criteri e alle modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che l'affidamento debba avvenire « *nel rispetto della normativa europea vigente* », in senso analogo a quanto prevede l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 2021, che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi nei casi in cui gli enti pubblici territoriali non intendano gestirli direttamente;

si valuti, inoltre, la possibilità di prevedere misure specifiche per il rafforzamento dell'inclusione dei giovani residenti del comune di Caidano, finalizzando a tale scopo i fondi europei della politica di coesione e attivando i programmi europei della Strategia dell'UE per la gioventù, tra cui i programmi Corpo europeo di solidarietà, SALTO ed Erasmus+.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 4 ottobre 2023

Plenaria

128^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(821) ZANETTIN e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere che dal riconoscimento del Teatro Olimpico di Vicenza come monumento nazionale possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di chiarimento sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Magni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di compe-

tenza, che il provvedimento, ipotizzando spese per il trasferimento dagli Emirati Arabi Uniti in Italia di due condannati all'anno, reca oneri valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, con copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Fondo speciale di parte corrente, che presenta la necessaria capienza. L'articolo 20, comma 1, del Trattato prevede che le spese sostenute in applicazione del medesimo sono a carico dello Stato di esecuzione, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna. Per quanto concerne gli oneri eventuali derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato, nel caso in cui l'esecuzione del trasferimento sembra comportare spese di natura straordinaria, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente LOTITO chiede al Governo se ci sono elementi di chiarimento riferiti al disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva, non essendoci nuovi elementi disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che sono all'ordine del giorno diversi provvedimenti su cui si è in attesa della relazione tecnica e degli elementi di chiarimento da parte del Governo. Chiede quindi alla rappresentante del Governo elementi a riguardo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non sono attualmente disponibili le relazioni tecniche richieste, per cui si impegna a sollecitare le amministrazioni di merito competenti e a fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 47

Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

129^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 settembre.

Il relatore GELMETTI (*Fdl*) ricorda l'illustrazione già svolta, rilevando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza all'emendamento 1.0.1. Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre fornire una quantificazione dell'onere per le proposte 2.1, 2.0.3 e 2.0.4. Relativamente all'articolo 4, determina maggiori oneri l'emendamento 4.0.1. Circa l'articolo 7, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alle proposte 7.4 e 7.5. In riferimento all'articolo 8, comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.1. Per l'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4. Occorre una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 15.0.1. Per quanto concerne l'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 16.0.2. Relativamente all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti all'emendamento 17.1. Comporta maggiori oneri la proposta 17.2. Per quanto riguarda l'articolo 21, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'emendamento 21.1. Occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 21.3 e 21.4. Occorre valutare gli effetti finanziari che scaturiscono dalla proposta 21.9. Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.15. Occorre valutare le risorse utilizzate a copertura per la proposta 21.0.1. Determina maggiori oneri l'emendamento 21.0.2.

Illustra poi gli emendamenti 12.0.100 e 21.100 (id. a 21.5, id. a 21.6) dei relatori e i relativi subemendamenti, la riformulazione 12.0.100 (testo 2) e i relativi subemendamenti, nonché l'emendamento 16.0.100 del Governo, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.0.1 da parte del Governo, in quanto la Consob è un soggetto estraneo al perimetro delle pubbliche amministrazioni, per cui la clausola di invarianza risulterebbe ultronea.

Esprime poi il parere contrario del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore con riferimento agli articoli 2 e 4, mentre non vi sono osservazioni sulle proposte 7.4, 7.5 e 8.0.1. Chiede invece di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15, essendo in corso ulteriori approfondimenti.

Il parere è altresì contrario sulle proposte 16.0.2, 17.1 e 17.2, nonché su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore con riferimento all'articolo 21, ad eccezione della proposta 21.15, su cui non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Formula il parere non ostativo del Governo sugli emendamenti dei relatori 12.0.100, 12.0.100 (testo 2) e 21.100 con relativi subemendamenti, nonché sull'emendamento del Governo 16.0.100.

Il parere del Governo è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso sulla proposta 8.0.1, richiamandone i contenuti.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che le società quotate e a partecipazione pubblica prevedono compensi per i relativi amministratori che esulano dal quadro di finanza pubblica.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) chiede altresì chiarimenti dal rappresentante del Governo in ordine alla proposta 17.2, di cui richiama il portato normativo in materia risarcitoria, rilevando che non sussistono gli elementi per un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario FRENI propone quindi di accantonare altresì l'articolo 17 in ordine all'esame dei profili finanziari, al fine di un opportuno approfondimento.

Non essendovi interventi, il RELATORE illustra una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.0.3, 2.0.4, 4.0.1, 16.0.2, 21.1, 21.3, 21.4, 21.9, 21.0.1 e 21.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti, ad eccezione delle proposte riferite agli articoli 15 e 17, il cui esame resta sospeso. ».

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 5 ottobre 2023, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 4 ottobre 2023

Plenaria

79^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,25.

SULL'ASSENZA DEL PRESIDENTE GARAVAGLIA

Il PRESIDENTE formula i migliori auguri di pronta guarigione al presidente Garavaglia, impossibilitato a presiedere i lavori della Commissione.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 17 subemendamenti all'emendamento 12.0.100 (testo 2) dei relatori, pubblicati in allegato al resoconto.

Prende atto la Commissione.

Il senatore TURCO (M5S) esprime sconcerto per il metodo e il merito della decisione del Governo di presentare l'emendamento 16.0.100,

che contiene una delega per la riforma del TUF. Nel metodo, perché si sconfessa il lungo lavoro svolto dalla Commissione sul disegno di legge in esame, mentre nel merito, perché non si prevede alcuna tutela né per i soci di riferimento né per le minoranze. A suo giudizio si tratta di una delega in bianco, che non corrisponde alle necessità del mercato dei capitali, non fornisce soluzioni ai problemi evidenziati dalle società, soprattutto quotate, rinvia di altri dodici mesi l'adozione di misure necessarie e urgenti e, politicamente, conferma le contraddizioni in seno alla stessa maggioranza.

Per alcune precisazioni quanto al metodo, lasciando ogni valutazione sul merito all'esclusiva competenza del Parlamento, interviene il sottosegretario FRENI, che ribadisce sinteticamente quanto già affermato nella seduta di ieri. La proposta di delega per la riforma del Testo unico della finanza, contenuta nell'emendamento 16.0.100, rappresenta uno strumento normativo che affianca e integra, senza sostituirlo, il disegno di legge in esame, al fine di rivedere il Testo unico e adeguarlo alle attuali esigenze del mercato e del settore finanziario. Inoltre, la scelta di presentare l'emendamento in occasione dell'esame del disegno di legge n. 674, e non come provvedimento di delega a sé stante, rappresenta una forma di rispetto per la Commissione Finanze, che sta esaminando la materia da alcuni mesi e ha piena contezza dei temi connessi.

Incidentalmente replica il senatore TURCO (*M5S*), che prende atto delle dichiarazioni del sottosegretario Freni, ma conferma la propria posizione critica nei confronti della decisione del Governo, che prende tempo e rinvia alla delega la soluzione di problemi urgenti, peraltro proprio mentre la Commissione affronta la medesima tematica, con il contributo di maggioranza e opposizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168 (n. 74)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Il relatore MAFFONI (*FdI*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con osservazione del relatore, posto ai voti, è approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Alla luce dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE propone di iniziare nella seduta pomeridiana di oggi, a condizione che giunga nel frattempo la documentazione necessaria, l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze (NADEF) e di sconvocare la seduta già convocata per le ore 9,15 di domani, giovedì 5 ottobre, riservandosi di comunicare l'eventuale sconvocazione della seduta pomeridiana di oggi.

La Commissione conviene.

Sottopone quindi alla Commissione l'ipotesi di riprendere l'esame del disegno di legge n. 674 martedì 10 ottobre alle ore 10, con la votazione degli emendamenti, ad esclusione dell'emendamento di delega e dei relativi subemendamenti, al cui esame si procederà nella seduta di mercoledì con l'impegno di concludere l'*iter* nella prossima settimana.

All'esito di un dibattito nel quale prendono la parola i senatori CROATTI (*M5S*), Francesca TUBETTI (*FdI*), TURCO (*M5S*) e ORSO-MARSO (*FdI*), il sottosegretario FRENI e il PRESIDENTE, la Commissione conviene sull'orario di inizio alle ore 12 della seduta di martedì, nessuno obiettando sul dichiarato impegno a concludere l'esame entro la prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta di domani, già convocata alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 74**

La 6^a Commissione (Finanze e tesoro),
esaminato lo schema di parere in titolo,
premesso

che esso reca norme per l'adeguamento del diritto interno alle previsioni contenute nella Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, con riferimento ai poteri e alle competenze degli organi di vigilanza sugli enti creditizi – Banca d'Italia – sui mercati finanziari – Consob – e sul settore assicurativo – IVASS –, recando modifiche ai rispettivi testi unici di settore,

che l'articolo 2 reca modifiche al codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 2, valuti il Governo, alla luce delle recenti esperienze nel settore di riferimento e della notevole complessità delle operazioni collegate alla risoluzione delle crisi aziendali, l'ipotesi di estendere la durata dell'imponibilità di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti – di cui al comma 1 lettera *b*) – sostituendo le parole: « non superiore a tre mesi, prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi », con le altre: « non superiore a sei mesi, prorogabile al massimo per ulteriori sei mesi ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 674**Art. 12.****12.0.100 (testo 2)/1**

TAJANI, LOSACCO

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), sopprimere il comma 1.

12.0.100 (testo 2)/2

TAJANI, LOSACCO

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 1.

12.0.100 (testo 2)/3

TAJANI, LOSACCO

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1:*

1) *sostituire il comma 1, con il seguente: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter.1, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione, garantendo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente. »;*

2) *sopprimere i commi 2, 3 e 4;*

b) *sopprimere il comma 3.*

12.0.100 (testo 2)/4

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

« b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi. »;

2) dopo il comma 1, inserire, il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera b-bis), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza. ».

12.0.100 (testo 2)/5

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:

« b-bis) lo Statuto può prevedere almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi. ».

12.0.100 (testo 2)/6

TAJANI, LOSACCO

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 2.

12.0.100 (testo 2)/7

TAJANI, LOSACCO

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 3.

12.0.100 (testo 2)/8

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo Statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3. ».

12.0.100 (testo 2)/9

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili; ».

12.0.100 (testo 2)/10

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

« c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente,

non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società. ».

12.0.100 (testo 2)/11

TAJANI, LOSACCO

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 4.

12.0.100 (testo 2)/12

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », dopo il comma 4, inserire, il seguente:

« 4-bis. Lo Statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore. ».

12.0.100 (testo 2)/13

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente:

« 4-bis. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile. ».

12.0.100 (testo 2)/14

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

« 4-bis. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. ».

12.0.100 (testo 2)/15

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:

a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione. ».

12.0.100 (testo 2)/16

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto già previsto dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più

di tre incarichi contemporaneamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati.” ».

12.0.100 (testo 2)/17

TAJANI, LOSACCO

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), sopprimere il comma 3.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 4 ottobre 2023

Plenaria
65^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale sono state svolte la relazione introduttiva, nonché la discussione generale ed è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo (pubblicato in allegato) nel quale dichiara di aver tenuto conto delle osservazioni pervenute dai Gruppi.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), pur rilevando che una delle osservazioni presentate dal proprio Gruppo è stata recepita, dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta illustrata.

Chiarisce, al riguardo, che in essa non hanno trovato accoglimento ulteriori importanti osservazioni, tra le quali, in particolare, la proposta di

estendere a un intero triennio l'autorizzazione di spesa per il potenziamento del personale docente, nonché la proposta di ricorrere a fonti di finanziamento alternative al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Ribadisce, infine, la contrarietà del suo Gruppo alla disposizione del provvedimento che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per il reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.

La senatrice ALOISIO (*M5S*), dopo aver manifestato apprezzamento per l'accoglimento delle osservazioni formulate dal proprio Gruppo, dichiara un voto di astensione sulla proposta di parere del Presidente relatore, anticipando l'intenzione del Gruppo Movimento 5 Stelle di intervenire sul provvedimento in fase emendativa presso le Commissioni di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazioni di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali (n. 80)

(Parere al Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Esame e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che, come richiamato dall'articolo 1 (oggetto e le finalità del provvedimento), individua, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS *Academy*: le aree tecnologiche di riferimento; le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito; i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. In proposito, osserva che il provvedimento in esame costituisce un importante tassello nell'attuazione della legge n. 99 del 2022, recante « Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore ».

L'articolo 2 reca l'individuazione delle aree tecnologiche, portandone il numero complessivo da 6 a 10, con le seguenti nuove denominazioni: Area n. 1 – Energia, Area n. 2 – Mobilità sostenibile e logistica; Area

n. 3 – Chimica e nuove tecnologie della vita; Area n. 4 – Sistema agro-alimentare; Area n. 5 – Sistema casa; Area n. 6 – Meccatronica; Area n. 7 – Sistema moda; Area n. 8 – Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; Area n. 9 – Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; Area n. 10 – Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

Come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 2, ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate dal precedente comma 1, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area. Possono essere stabilite eventuali deroghe, d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale. Ai sensi del comma 4, gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di una delle richiamate aree tecnologiche, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione.

Con decreto ministeriale sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Passando all'articolo 3 che disciplina le figure professionali nazionali di riferimento, il Presidente relatore fa presente che: le figure professionali nazionali di riferimento dei percorsi formativi, correlate a ciascuna delle aree tecnologiche e ai relativi ambiti, sono definite nell'Allegato 1 al decreto in titolo (comma 1); al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unità professionali, nonché del Quadro europeo delle qualificazioni (comma 2); il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, è definito all'Allegato 2 (comma 3). Esso fa riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (E.Q.F. – *European Qualifications Framework*) ed è connotato da conoscenze, abilità specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili; le figure professionali possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS *Academy* in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati (comma 4). In tale caso, gli *standard* nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonché alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferi-

mento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti o elementi, o modifiche; i richiamati profili sono proposti annualmente dall'ITS *Academy* alla regione per la loro approvazione e l'inserimento nella programmazione regionale dell'offerta formativa (comma 5).

L'articolazione nei profili a livello territoriale – prosegue il Presidente relatore – è espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze i quali, in particolare, devono: *a)* essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse; *b)* essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese; *c)* non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro; *d)* essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali (comma 6). La proposta di aggiornamento delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area è posta in capo al Comitato nazionale ITS *Academy* (di cui al medesimo articolo 10 della legge), che la esercita con cadenza almeno triennale.

Illustra poi l'articolo 4, il quale disciplina i percorsi formativi triennali di sesto livello EQ. Nello specifico, il comma 1 prevede che, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, lettera *b)* – in materia di requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* – i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 5, il quale prevede i requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy*. In particolare, dispone che l'accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* è consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (comma 1): diploma di scuola secondaria di secondo grado; diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore. Prevede (al comma 2) altresì che, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, sia assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto è esercitabile anche da coloro che, già in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Il riconoscimento di crediti è applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati, anche nella forma dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (comma

3). La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, necessarie al fine di garantire una proficua partecipazione alle attività formative dei percorsi, viene effettuata dalle Fondazioni ITS *Academy* che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento (comma 4). Le Fondazioni ITS *Academy* definiscono altresì i moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal Comitato tecnico scientifico (comma 5).

Il Presidente relatore, in relazione all'articolo 6, osserva che esso disciplina i percorsi formativi « ibridi ». Nel dettaglio, ai sensi del comma 1, le Fondazioni ITS *Academy* appartenenti ad aree tecnologiche differenti, che insistono sul medesimo territorio regionale, possono collaborare al fine di erogare e gestire percorsi formativi ibridi, i quali si caratterizzano per l'inserimento di alcune unità formative atte a declinare e curare le competenze dell'area tecnologica professionalizzante, il cui peso nel curriculum rientra in un intervallo compreso tra il 10 e il 25 per cento del monte orario complessivo del biennio formativo. A mente del comma 2, le Fondazioni redigono un accordo scritto, da inserire nella proposta progettuale da trasmettere alla regione di riferimento per la relativa approvazione, in ordine alla gestione e alle modalità di collaborazione. La titolarità del corso, nonché tutti gli effetti conseguenti, ivi compresi la gestione delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi all'esito dei percorsi formativi, la consegna del diploma e la determinazione dell'eventuale profilo di articolazione della figura professionale nazionale di riferimento, rimangono in capo all'ITS *Academy* dell'area tecnologica professionalizzante e, come tale, competente al rilascio del titolo. Nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, le regioni, sulla base delle esigenze e del fabbisogno produttivo del territorio di riferimento, possono prevedere nei propri piani territoriali anche forme di collaborazione interregionale tra le Fondazioni ITS *Academy* per l'erogazione dei percorsi formativi di cui al presente articolo (comma 3).

Quanto all'articolo 7, esso regola i diplomi. In particolare, ai sensi del comma 1, al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS *Academy*, sono rilasciati, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Secondo il comma 2, i diplomi recano l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale. Tali diplomi sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. Ai sensi del comma 3, per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello *EUROPASS* diploma *sup-*

plement. Il comma prevede, infine, che, in via transitoria, nelle province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla richiamata legge n. 99 del 2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi – nel rispetto degli *standard* definiti per le figure professionali di cui allo schema di decreto in titolo – hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

L'articolo 8 reca la disciplina del passaggio al nuovo ordinamento. Nello specifico, il comma 1 dispone che, fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, le disposizioni di cui allo schema di decreto in esame si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025. Ai sensi del comma 2, nelle more del recepimento da parte delle regioni di quanto disposto nel presente schema di decreto nei propri piani territoriali, le Fondazioni ITS *Academy* confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'Allegato 3 al presente schema di decreto.

Il Presidente relatore si sofferma infine sull'articolo 9, il quale prevede una clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e le province autonome, e sull'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2023 (n. 81)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Preso atto che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale. Svolgendo funzioni di relatore, in luogo del relatore designato, senatore Melchiorre, propone l'espressione di un parere favorevole sull'atto del Governo in titolo.

Poiché non vi sono iscritti in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(785) CALANDRINI e altri. – *Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del suddetto termine sono stati presentati 16 emendamenti, pubblicati in allegato, e che sono pervenuti, nel frattempo, i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazioni), della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (favorevole) e della Commissione politiche dell'Unione europea (non ostativo). Non è, invece, ancora giunto il parere della Commissione bilancio e pertanto avverte che non si può procedere alla votazione nell'odierna seduta.

Dichiara aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Interviene il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) per illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario. Chiarisce al riguardo che la *ratio* sottesa agli stessi, nonché agli altri emendamenti presentati dal Gruppo del Partito democratico, che è da individuare nella volontà di valorizzare il ruolo del movimento razionalista italiano, estendendo le celebrazioni alle città di Asmara, patrimonio dell'Unesco, e di Sabaudia, nelle quali, come nella città di Latina, la corrente architettonica del razionalismo italiano ha trovato espressione.

Sottolinea, altresì, l'importanza di cogliere l'opportunità presentata dall'esame del disegno di legge in titolo per approfondire il rapporto dialettico, di collaborazione e contrasto, tra gli architetti razionalisti e il regime fascista.

Conclude ponendo in evidenza che la proposta di istituzione di un Comitato scientifico, oggetto dell'emendamento 5.2, è finalizzata a perseguire i menzionati obiettivi di carattere scientifico.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. – *Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre.

Il PRESIDENTE propone di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e di fissare per le ore 12 di martedì 10 ottobre il termine entro il quale i Gruppi possono formulare proposte al riguardo.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) dichiara di condividere tale proposta e preannuncia l'intenzione della propria parte politica di avanzare mirate richieste di audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(821) ZANETTIN e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), in sede di replica, rinvia alle considerazioni svolte nel corso dell'illustrazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di lunedì 9 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. – Disposizioni sulla redazione della « mappa della Memoria » per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei « viaggi nella storia e nella Memoria » presso i campi medesimi

(Discussione e rinvio)

La relatrice Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso reca contenuti ampiamente condivisi, come testimoniano le firme di senatori appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari. Il provvedimento intende promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, anche nell'ottica di salvaguardare la memoria presso le future generazioni.

Precisa che tale finalità è perseguita, per un verso, mediante la predisposizione della cosiddetta « mappa della Memoria » di quei luoghi

(prevista all'articolo 1) e, per l'altro, attraverso la promozione dei « viaggi nella storia e nella Memoria » (articolo 2).

La conoscenza di quei luoghi – prosegue la relatrice – consente di far rivivere a tutti coloro che non hanno sperimentato direttamente gli orrori del tempo, e ai loro figli, il dramma e la tragedia patiti da tanti italiani, e non solo italiani. La conoscenza degli accadimenti e la loro memoria aiutano a far sì che i grandi errori della storia non abbiano mai più a ripetersi. Costituiscono infatti occasione per indurre i giovani a riflettere su quanto siano preziosi e irrinunciabili i valori della libertà e della democrazia, e come essi debbano continuare ad essere principi fondanti dell'identità del nostro Paese. Valori che occorre difendere anche nella stagione attuale, in cui si assiste allo sviluppo di nuove forme di pregiudizio, di stereotipi, del venir meno del rispetto dell'altro. Ciò in un contesto caratterizzato da nuovi strumenti di comunicazione, ed in particolare i *social media*, che spesso rappresentano uno strumento in cui dare corso a linguaggi discriminatori e forme di odio.

Nello specifico, l'articolo 1 destina 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla redazione della « mappa della Memoria », cui pervenire attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita inerenti ai richiamati luoghi di prigionia (commi 2 e 3). L'obiettivo è quello, come dettagliato al comma 1, di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista (tra il 1922 e il 1945) e preservarne la memoria nelle future generazioni.

L'articolo 2 istituisce un fondo presso il Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i « viaggi nella storia e nella Memoria » di studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia. I viaggi, da effettuare nel rispetto dell'autonomia scolastica, devono riguardare le richiamate strutture realizzate nel periodo fascista.

La definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo e l'individuazione della tipologia di spese finanziabili è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari del provvedimento.

Con specifico riferimento ai Viaggi della memoria, ricorda che il Senato ha approvato lo scorso 18 gennaio, in prima lettura, il disegno di legge n. 347, d'iniziativa della senatrice Pirovano e sottoscritto in modo trasversale dai Gruppi, di cui – osserva la relatrice – la Commissione VII della Camera non ha ancora avviato l'esame.

Specifica che quel disegno di legge stanza 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i viaggi della memoria, con alcune differenze rispetto al provvedimento in esame. In tale provvedi-

mento, i viaggi riguardano solo i campi di concentramento (non sono invece menzionati i campi di prigionia e internamento), possono avvenire anche all'estero e sono riservati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado (e non a tutti gli studenti di ogni ordine e grado).

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(840) MARTI. – Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Discussione e rinvio)

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando innanzitutto che l'articolo unico attribuisce all'Istituto dell'Enciclopedia italiana un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con l'obiettivo di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica del medesimo Istituto.

Evidenzia che – come segnalato anche nella relazione illustrativa – il provvedimento intende promuovere le attività svolte dall'Istituto, inquadrabili nell'ambito di servizi di interesse generale. Ricorda, in proposito, che l'Istituto – fondato da Giovanni Treccani nel 1925 e riconosciuto quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale (legge n. 123 del 1980) – ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, ha per « oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, [nonché] l'esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali in ogni forma e modalità, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale ».

Fa presente che il comma 1 richiama le attività dell'Istituto che l'iniziativa legislativa intende sostenere, con particolare riferimento alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonché con l'obiettivo di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni.

Fa cenno, infine, al comma 2, che reca la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. – Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Discussione e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (*PD-IDP*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, precisando che esso si compone di cinque articoli.

Da conto dell'articolo 1, il quale attribuisce la personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, che è succeduto all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia fondato da Ferruccio Parri.

Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 1, gli istituti associati e gli enti collegati all'Istituto costituiscono la Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, con diramazioni lungo il territorio nazionale. Le attività degli istituti associati alla Rete sono regolate da uno statuto coerente con i principi e le finalità indicate nello statuto dell'Istituto. È infine previsto che gli istituti associati e gli enti collegati si coordinino per sviluppare attività di ricerca, formazione e didattica in comune.

Al fine di sostenere l'attività dell'Istituto, il disegno di legge prevede l'assegnazione allo stesso di personale docente (articolo 2) e di un contributo statale pari ad un milione di euro (articolo 3).

Nello specifico, l'articolo 2 demanda al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di assegnare, con cadenza annuale, all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando. Al riguardo, evidenzia che nell'articolo si richiama il protocollo d'intesa con il medesimo Ministero, sottoscritto nel 2020, in cui l'Istituto ha assunto l'impegno di realizzare percorsi formativi a sostegno della didattica della storia contemporanea, dell'educazione alla convivenza civile e della cultura costituzionale, mettendo a disposizione delle scuole materiali didattici, in sinergia con gli Uffici scolastici regionali del Ministero.

In tale contesto, si demanda all'Istituto, recependo peraltro alcuni contenuti presenti nel richiamato protocollo, la predisposizione, per ciascun anno scolastico, di un piano di lavoro (condiviso con gli istituti associati), per la successiva approvazione del Ministero.

Gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero, di cui si prevede l'adozione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.

Quanto al contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, recato all'articolo 3, esso è riconosciuto dal Ministero della cultura ed è finalizzato a sostenere l'attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico, nonché l'attività di ricerca. In particolare, le richiamate risorse sono destinate a progetti di ricerca a livello nazionale che coinvolgano gli istituti associati alla Rete, sulla base di linee programmatiche approvate dall'assemblea dei soci e dagli organismi dirigenti dell'Istituto.

L'Istituto è tenuto a dar conto ai richiamati Ministeri dell'attività svolta con il sostegno pubblico. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4, presenta annualmente un rapporto sull'attività svolta in cui sono indicati il riparto del personale docente comandato e del contributo finanziario ottenuto.

La copertura finanziaria è infine recata all'articolo 5.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. – Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE propone di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato n. 899 (Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali) e il Doc. LVII, n. 1-*bis* (Nota di aggiornamento del DEF). I suddetti provvedimenti saranno esaminati dalla Commissione nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE informa, altresì, che lunedì prossimo, 9 ottobre, si recherà presso un'istituzione scolastica nel comune di Bari, nell'ambito dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Veronesi, finalizzata a discutere di prevenzione e di corretti stili di vita con gli studenti all'avvio dell'anno scolastico. Coglie peraltro l'occasione per ringraziare i senatori che hanno aderito all'iniziativa, presenziando presso istituti scolastici in altre regioni.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) chiede alla Presidenza di valutare l'opportunità che una delegazione della Commissione possa recarsi presso la scuola di Caivano, interessata dai recenti accadimenti di cronaca, al fine di testimoniare la vicinanza delle istituzioni parlamentari.

Ritiene altresì opportuno che la Commissione prenda in considerazione la questione dell'elevato costo degli alloggi per gli studenti universitari, in primo luogo attraverso l'audizione di rappresentanti delle associazioni studentesche.

Il PRESIDENTE, nel ritenere condivisibili le iniziative, avverte che se ne discuterà nel prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di definizione della programmazione della Commissione.

La senatrice BUCALO (*FdI*) preannuncia l'intenzione di rappresentare, in sede di Ufficio di Presidenza, l'opportunità che la Commissione possa approfondire, attraverso audizioni mirate, le criticità lavorative in cui versano gli organisti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premessi che:

– esso reca un complesso di interventi urgenti nel territorio del Comune di Caivano, in materia di sicurezza, di prevenzione della criminalità minorile, di educazione ed istruzione;

– i commi 4 e 5 dell'articolo 1 recano, nello specifico, disposizioni relative ad interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano;

– per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del medesimo Comune, i commi 6 e 7 del medesimo articolo prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune, da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania;

– l'articolo 2, comma 1, demanda al medesimo Ministro la redazione di un accordo di programma con una o più università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi;

– l'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti;

– il comma 2 autorizza per l'a.s. 2023/2024 la spesa di circa 3,3 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud »;

valutate positivamente le finalità recate nel provvedimento;

considerata l'opportunità di rafforzare ulteriormente le condivisibili misure recate nel decreto-legge,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si invitano le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di estendere il termine del 31 dicembre 2023, previsto dall'articolo 10, comma 1, entro il quale le istituzioni scolastiche ivi richiamate sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato;

– si rileva, altresì, l'opportunità di rinviare alla contrattazione collettiva la determinazione del punteggio aggiuntivo per la valorizzazione della professionalità dei docenti che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica (di cui all'articolo 10, comma 5, lettera *b*));

– si segnala l'opportunità di proseguire nella direzione, già intrapresa, di rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi, nonché di potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale;

– si rileva l'opportunità di potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale;

– si invita ad assumere iniziative volte a promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 785**Art. 1.****1.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: « e sociale » con le seguenti: « , sociale e ambientale ».

1.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: « luogo unico » con le seguenti: « primo esempio ».

1.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: « come luogo unico nella storia dell'architettura italiana del XX secolo », inserire le seguenti: « con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano che ha trovato espressione anche nelle città di Asmara, patrimonio dell'Unesco, e Sabaudia, ».

Art. 2.**2.1**

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « , ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età ».

2.2

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso il sostegno all'attività sportiva ».

2.3

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « patrimonio culturale » aggiungere le seguenti: « e ambientale »;*

b) *aggiungere in fine le seguenti parole: « , attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, ovvero Internet, siti, App, social, atti a promuovere e divulgare il patrimonio culturale ».*

2.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, alla lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: « “Festival della Città Nuove” », con le seguenti: « “Festival delle Città del Novecento” »;*

b) *dopo le parole: « incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, » inserire le seguenti: « , con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, »;*

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e nel resto del mondo ».*

2.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: « della città di Latina » inserire le seguenti: « e dei suoi borghi ».

2.6

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: « m-bis) l'istituzione di un fondo dedicato a giovani di età inferiore ai quaranta anni finalizzato al finanziamento di progetti di promozione culturale ».

Art. 3.**3.1**

CALANDRINI, MARCHESCHI

Al comma 1, dopo le parole: « dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, » inserire le seguenti: « dal Ministro per lo sport e i giovani, o da un suo delegato, ».

3.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « , dal Presidente della provincia, o da un suo delegato, da un rappresentante dei gruppi politici di minoranza del Consiglio comunale di Latina ».

3.3

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

« 3. Il Comitato attua la misurazione di impatto: identifica disposizioni che prevedono la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace.

3-bis. Il Comitato garantisce inclusione, accessibilità e sostenibilità delle iniziative del Centenario.

3-ter. Il Comitato prevede la promozione anche della tradizione locale, delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, tese a preservare e valorizzare l'identità culturale della città.

3-quater. Il Comitato prevede la conservazione e tutela del patrimonio storico anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future.

3-quinquies. Il Comitato promuove la ricerca ed il reperimento della documentazione storica anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo ».

3.4

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

Art. 5.

5.1

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta ».

5.2

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« i-bis) la nomina di un Comitato scientifico con il compito di contestualizzare la fondazione del comune di Latina nell'ambito della corrente architettonica del razionalismo italiano e di approfondire il rapporto di collaborazione e contrasto tra gli architetti razionalisti e il regime fascista ».

5.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« i-bis) la nomina di un Comitato scientifico ».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 4 ottobre 2023

Plenaria

68^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il PRESIDENTE, dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale. Dichiara pertanto conclusa la predetta fase procedurale.

Ricorda quindi che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno era stato originariamente fissato per lo scorso 3 ottobre, alle ore 12.

Nel rammentare che il Gruppi erano già stati avvisati per vie informali, propone quindi di posticipare il predetto termine per la giornata di domani, giovedì 5 ottobre, sempre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) si riserva di esplicitare la posizione della propria parte politica in sede di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) *Disciplina della professione di guida turistica*

(412) *CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica*

(687) *CENTINAIO e BERGESIO. – Disciplina della professione di guida turistica*

(749) *GARAVAGLIA. – Disciplina della professione di guida turistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il PRESIDENTE, nel riepilogare l'*iter* dei disegni di legge in titolo, ricorda che nella giornata di domani avranno luogo, in sede di Ufficio di Presidenza, le audizioni di rappresentanti delle principali associazioni, secondo le richieste dei Gruppi.

Tiene a precisare che l'elenco delle audizioni è stato limitato ai soggetti più rappresentativi, mentre eventuali, ulteriori soggetti, proposti dai Gruppi ovvero da singoli commissari, potranno comunque far pervenire contributi scritti. Considerata la scarsa partecipazione registrata alle ultime audizioni tenute dalla Commissione, occorre dunque stabilire criteri di razionalizzazione dei lavori.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con i rilievi formulati dal Presidente, domanda se eventuali contributi scritti fatti pervenire da altri soggetti siano comunque accessibili a tutti i commissari.

Il presidente DE CARLO fornisce assicurazioni in tal senso.

Anche il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) concorda con quanto poc'anzi rilevato dal Presidente, precisando che la propria parte politica si adopererà per garantire la presenza dei propri commissari alle audizioni svolte dalla Commissione.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) propone, in qualità di relatore sui provvedimenti, di assumere il testo del disegno di legge n. 833, collegato alla manovra di finanza pubblica, quale base del prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 833, assunto quale testo base, per il prossimo 11 ottobre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) pone l'accento sulla particolare gravità della situazione che interessa la *ex* società Ilva, osservando che sarebbe quanto mai opportuna un'audizione del ministro Urso sul punto. Tale richiesta, peraltro, sarebbe stata già avanzata anche presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Il presidente DE CARLO precisa che – compatibilmente con i lavori e la disponibilità del Ministro – la Presidenza si adopererà affinché l'audizione possa avvenire congiuntamente con la X Commissione della Camera.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea, e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore POGLIESE (*FdI*) dà conto di una proposta di risoluzione a sua firma, pubblicata in allegato.

Il presidente DE CARLO, nell'osservare che il testo presentato dal relatore rappresenta una completa ed efficace sintesi delle osservazioni fatte pervenire informalmente dai Gruppi, propone di rinviare momentaneamente l'esame degli atti comunitari in titolo al fine di consentire ai commissari di esaminare nel dettaglio la proposta di risoluzione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. – Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore AMIDEI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, per i profili di competenza, segnalando innanzitutto l'articolo 2, che interviene sulla tipologia di interventi nazionali e regionali diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, prevedendo la necessità di una preparazione e aggiornamento professionali non solo del personale sanitario, ma anche di quello della ristorazione, del turismo e alberghiero, nonché degli operatori di imprese alimentari che producono e somministrano alimenti destinati direttamente al consumatore finale.

Di interesse anche l'articolo 4, che interviene sulle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del Fascicolo sanitario elettronico, predispongano l'attivazione, tramite le tessere sanitarie, dell'acquisto dei prodotti senza glutine nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali. Viene altresì stabilito che tutti gli esercenti del settore dei servizi dell'ospitalità e della ristorazione che operano nel privato o in luoghi pubblici, i distributori automatici di alimenti ovunque collocati, le compagnie di trasporti ferroviari e le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire un'offerta di prodotti privi di glutine, sia dolci sia salati privi di contaminazione, anche confezionati.

L'articolo 5, infine, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano provvedere non solo all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori, ma anche all'inserimento nei programmi degli istituti tecnici e professionali rivolti agli operatori della ristorazione e della ricettività. In particolare, nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli operatori del settore alimentare, nei corsi per il rilascio dell'HACCP, è previsto un modulo obbligatorio specifico per l'informazione e la formazione sul processo dell'intera filiera, nelle fasi che vanno dall'acquisto delle materie prime, allo stoccaggio, alla lavorazione e preparazione senza contaminazione, alla conservazione, alla distribuzione, alla somministrazione, nonché al trasporto delle materie prime, dei prodotti e dei pasti senza glutine, ivi comprese le norme riguardanti l'igiene del personale e le relative modalità operative.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il PRESIDENTE constata che nessuno intende intervenire, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(785) CALANDRINI e altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente DE CARLO (*FdI*), osservando che esso è finalizzato fra l'altro a celebrare il centenario della fondazione della città di Latina sul piano nazionale e internazionale, realizzare un piano strutturato di azioni che abbia una ricaduta diretta e duratura nella definizione di un'innovativa offerta culturale (di matrice turistica, architettonica e artistica, ambientale e territoriale), e rafforzare, attraverso il centenario, l'integrazione delle Città Nuove del Novecento dell'agro pontino (come leva per una nuova offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale).

Nel dettaglio, l'articolo 2 reca gli obiettivi delle iniziative, tra i quali spiccano la definizione di un programma di azioni in grado di consentire una realizzazione duratura e innovativa dell'offerta culturale di matrice turistica e territoriale e la promozione dell'integrazione ambientale e turistico-ricettiva dell'offerta tesa a un rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di un rinnovato posizionamento competitivo del sistema territoriale locale.

In base all'articolo 3, è poi istituito il Comitato promotore « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, dal Presidente della regione Lazio, o da un suo delegato e dal sindaco di Latina, o da un suo delegato.

Di interesse anche l'articolo 4, che istituisce la Fondazione « Latina 2032 », con il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi della legge, l'articolo 5 attribuisce al Ministro della cultura il compito di adottare l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione « Latina 2032 » tramite decreto, mentre l'articolo 6 disciplina il patrimonio della Fondazione.

Per quanto attiene, da ultimo, agli oneri finanziari, l'articolo 7 prevede un contributo annuale al Comitato di 1 milione di euro annui per gli anni dal 2024 al 2032.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire – né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto – la proposta di parere favorevole viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n.168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165 definitivo)

(Ripresa e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 4)

Riprende l'esame congiunto, precedentemente sospeso.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) esprime un avviso favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore, compiacendosi per il recepimento della quasi totalità delle proposte avanzate dalla propria parte politica e sottolineando la particolare valenza di un pronunciamento unanime sugli atti comunitari iscritti all'ordine del giorno.

Anche la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) esprime compiacimento per la ricezione, nella proposta di risoluzione presentata dal relatore, di quasi tutte le proposte formulate dal proprio Gruppo e preannuncia il voto favorevole.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime, del pari, avviso favorevole sulla proposta di risoluzione presentata dal relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di risoluzione predisposta dal relatore Pogliese viene infine, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva con soddisfazione l'unanimità dei consensi.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente DE CARLO propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della presente seduta, al fine di approfondire alcune questioni relative all'organizzazione dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'U-
NIONE EUROPEA N. COM (2023) 160 DEFINITIVO E
SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM
(2023) 165 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 4)**

La 9^a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo);

esaminata altresì la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165);

premesso che la proposta di regolamento persegue l'obiettivo di rafforzare la catena di valore delle materie prime critiche nell'Unione europea nelle fasi di estrazione, raffinazione, trasformazione e riciclaggio; di diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'Unione per ridurre le dipendenze strategiche; di migliorare la capacità europea di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; di garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità;

rilevato che:

– al fine di garantire che, entro il 2030, le capacità dell'Unione per ciascuna materia prima strategica aumentino in modo significativo, la proposta iniziale prevedeva i seguenti obiettivi quantitativi, pur non vincolanti, in particolare: almeno il 10 per cento del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione dovrà essere estratto in Europa; almeno il 40 per cento del consumo annuo europeo dovrà essere lavorato in Europa; almeno il 15 per cento del consumo annuo UE dovrà provenire dal riciclo; un massimo del 65 per cento di approvvigionamento di

qualsiasi materia prima strategica potrà dipendere da un unico Paese terzo;

– a tale scopo, la proposta di regolamento individua 16 materie prime strategiche e 34 materie prime critiche i cui elenchi, secondo la proposta originaria, avrebbero dovuto essere riesaminati almeno ogni quattro anni;

osservato inoltre che:

– secondo il rapporto finale della Commissione europea sulle materie prime critiche del 2023, per molte di esse alcuni Paesi raggiungono o quasi il monopolio dell'estrazione o della trasformazione a livello globale, a partire dalla Cina, che ha il monopolio nella trasformazione di disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, lutezio, terbio, tulio, itterbio e ittrio, e rappresenta oltre l'80 per cento della trasformazione di cerio, gallio, germanio, lantanio, magnesio, neodimio, praseodimio, samario e tungsteno;

– secondo lo studio previsionale « Analisi della catena di approvvigionamento e previsione della domanda di materiali in tecnologie e settori strategici nell'UE » del 2023 della Commissione europea, che analizza la necessità delle materie prime critiche per 15 tecnologie chiave, la maggior parte delle materie prime critiche è richiesta per l'industria aerospaziale e della difesa, per l'industria ad alta intensità energetica, per l'industria elettronica, per l'industria della mobilità e automobilistica e per l'industria delle energie rinnovabili, mentre le materie prime più richieste in assoluto sono alluminio, rame, nichel, silicio metallico e manganese;

– le considerevoli fluttuazioni dei prezzi delle materie prime critiche degli ultimi anni, registrate dalle principali organizzazioni economiche internazionali e dovute prima ai tagli alla produzione globale a causa della crisi pandemica, e poi alla ripresa, che ha avuto come conseguenza un importante rimbalzo dei prezzi, hanno ulteriormente esacerbato le tensioni politiche legate all'approvvigionamento delle materie prime;

valutato che le discussioni sulla proposta di regolamento nel Consiglio dell'Unione europea sono iniziate il 29 marzo 2023 e si sono concluse il 30 giugno 2023 con l'adozione di un testo di compromesso che ha tenuto conto delle diverse richieste degli Stati membri;

sottolineata l'importanza dei successi negoziali ottenuti dall'Italia nella stesura del testo di compromesso, con riferimento all'inserimento dell'alluminio nella lista delle materie prime strategiche – analogo all'emendamento 5 adottato dal Parlamento europeo –, alla riduzione dei tempi di aggiornamento delle liste delle materie prime strategiche da 4 a 3 anni, alla previsione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Regola-

mento, di obiettivi quantitativi riferiti alla singola materia prima critica, all’inserimento del considerando 9 riferito ai rottami ferrosi – parallelo al nuovo articolo 3a sulle materie prime strategiche secondarie introdotto dal Parlamento europeo –, alle proposte relative a misure specifiche per promuovere il riciclo, la sostituzione, il mercato delle materie prime critiche secondarie e alla cancellazione del paragrafo 4 dell’articolo 19 relativo alla pubblicazione dei dati dello *stress test* e delle altre informazioni relative all’attività di monitoraggio;

considerato che nel corso di esame del provvedimento da parte del Parlamento europeo esso ha ribadito di innalzare dal 40 al 50 per cento, rispetto al consumo annuo di materie prime strategiche dell’Unione, l’obiettivo della capacità di trasformazione, comprese tutte le fasi di lavorazione intermedie, e ha proposto che fino al 20 per cento possa essere sviluppato nell’ambito di partenariati strategici nei mercati emergenti e nei Paesi in via di sviluppo;

ritenuto che il miglioramento dell’efficienza del riciclo dei rifiuti contenenti materie prime critiche può spingere maggiormente il tessuto produttivo europeo verso il paradigma dell’economia circolare e al contempo mitigare i rischi dell’approvvigionamento, consentendo alle imprese europee di recuperare dai propri rifiuti parte delle risorse richieste;

preso atto con favore che, nel corso dei negoziati, si sia deciso di innalzare l’obiettivo relativo alle attività di riciclo dal 15 per cento al 20 per cento, tanto più che l’Italia possiede una importante attività di recupero;

valutato tuttavia che, attualmente, l’Italia non ha al momento alcuna attività mineraria e una capacità molto limitata di raffinazione, ma, secondo i dati di istituti quali *Minerals Intelligence Network for Europe*, nel nostro Paese sono presenti importanti giacimenti di antimonio, barite, cobalto, fluorite, grafite naturale e tungsteno, oltre a bauxite, stronzio e titanio;

considerato altresì che una strategia completa non può non includere iniziative a sostegno della ricerca sulle tecnologie alternative che richiedano un impiego inferiore di materie prime critiche per essere realizzate, al fine di contribuire alla riduzione della domanda di tali materie prime da parte del mercato europeo;

condivise le proposte relative agli ulteriori correttivi da apportare al testo esposti dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* in audizione, riferibili alla presenza di indicazioni chiare sulle clausole socio-ambientali; alla necessità di rafforzare ulteriormente le già significative capacità italiane per il riciclo dei materiali, all’inserimento del neon e l’intera filiera del silicio fino al polisilicio all’interno della lista delle ma-

terie prime critiche e strategiche e all’inserimento del fosforo tra le materie strategiche; all’opportunità di favorire la creazione di gruppi industriali di dimensione europea capaci di competere sui mercati globali; all’opportunità di inserire nell’articolo disposizioni *ad hoc* per prevedere risorse finanziarie adeguate al finanziamento delle politiche pubbliche necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento;

ribadita la necessità di contribuire in modo fattivo ad una pronta adozione del regolamento, alla luce dei lavori presso le Istituzioni europee;

tenuto conto delle numerose audizioni svolte;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo a supportare l’approvazione della proposta di regolamento, tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1. sebbene i *target* previsti dal regolamento non siano vincolanti, in linea generale, occorre valutare con attenzione se il termine del 2030 rappresenti un orizzonte entro il quale vi è la possibilità concreta di raggiungere gli obiettivi fissati dal regolamento, soprattutto per quanto riguarda il *target* della raffinazione dal 40 per cento al 50 per cento;

2. si reputa prioritario incentivare maggiormente il riciclo dei rifiuti contenenti le materie prime rare, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive e dare ulteriore attuazione al principio dell’economia circolare;

3. si ritiene necessario l’inserimento del neon e l’intera filiera del silicio fino al polisilicio all’interno della lista delle materie prime critiche e strategiche e all’inserimento del fosforo tra le materie strategiche;

4. se da un lato appare necessario verificare le condizioni per l’aumento della produzione interna, ove possibile accelerando le procedure autorizzative, privilegiando le attività estrattive che sorgano su siti esistenti e che prevedano, in parallelo, iniziative di risanamento ambientale, al contempo dovrebbero essere valutate forme di collaborazione con Paesi *partner* affidabili che detengono risorse minerarie, a partire dagli Stati che hanno intenzione di essere inclusi nell’allargamento dell’Unione europea;

5. appare necessario inserire nell’articolo disposizioni che prevedano risorse finanziarie adeguate al finanziamento delle politiche pubbliche volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento, tra le quale si sottolinea l’importanza di sostenere la ricerca sulle materie prime e sulle tecnologie di riciclo e recupero;

6. occorre chiarire quali tra i progetti che saranno dichiarati strategici – di estrazione e di lavorazione – potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un’accelerazione

delle procedure autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale;

7. si ritiene necessario adoperarsi per rafforzare le iniziative esistenti a livello nazionale e comunitario finalizzate alla ricerca e sviluppo di tecnologie alternative che abbiano bisogno di un minore impiego di materie prime critiche per essere realizzate, consentendo al mercato europeo di ridurre la domanda di tali risorse;

8. si reputa opportuno mettere al centro della politica industriale del nostro Paese, con apposite iniziative e piani di intervento, la questione della sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime critiche, quale elemento fondamentale per lo sviluppo e la competitività del nostro sistema economico e del benessere dei cittadini;

9. si reputa opportuno sostenere presso le Istituzioni europee ed internazionali tutte le iniziative necessarie per contrastare i rischi dell'approvvigionamento delle materie prime critiche e ad attivare, sia nell'ambito degli strumenti di politica estera comune quali i partenariati strategici, sia unilateralmente, tutte le iniziative diplomatiche necessarie al fine di raggiungere o facilitare accordi sull'approvvigionamento di materie prime critiche con Paesi terzi, avendo cura di sostenere lo sviluppo locale di tali Paesi in chiave ambientalmente sostenibile.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 4 ottobre 2023

Plenaria

120^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento,
il professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone.*

La seduta inizia alle ore 8,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone in relazione alla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS)

Il presidente ZAFFINI introduce l'audizione in titolo.

Ha quindi la parola il professor BELLANTONE, il quale si sofferma sugli aspetti meritevoli di interventi volti al miglioramento complessivo dell'attività dell'Istituto, tra i quali, in particolare, l'ambito della ricerca,

l'approntamento di progetti per l'educazione sanitaria, il potenziamento del sistema dei trapianti, la predisposizione di linee guida adeguate per la valutazione dell'operato del personale medico, l'accreditamento delle strutture sanitarie al fine della garanzia della qualità delle prestazioni.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) riconosce l'importanza di interventi sulla situazione contrattuale retributiva dei ricercatori e pone un quesito in merito alla selezione delle priorità di intervento.

Dopo aver espresso alcune considerazioni sulle possibilità di attrazione dei ricercatori, la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) pone quesiti relativamente all'interazione con il Ministero della salute e all'impostazione dell'educazione sanitaria.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) si sofferma sul ruolo dell'Istituto superiore di sanità nel periodo dell'emergenza pandemica e sulle difficoltà nella capacità di creare un sistema appetibile per i giovani ricercatori. Chiede quindi ragguagli sulla medicina di genere nell'ambito dell'attività dell'Istituto superiore di sanità e, dopo aver espresso riserve sui tempi prolungati per la designazione del nuovo presidente dell'Istituto, preannuncia l'intenzione del proprio Gruppo di astenersi in sede di votazione a conclusione dell'esame della proposta di nomina.

La senatrice LEONARDI (*Fdi*) pone un quesito in merito al rapporto fra l'Istituto superiore di sanità e le regioni.

Il senatore ZULLO (*Fdi*) esprime la condivisione del proprio Gruppo rispetto agli obiettivi illustrati dal professor Bellantone e richiama l'attenzione su temi di grande interesse per la sanità pubblica, quali l'invecchiamento da popolazione, i trapianti, l'investimento nel capitale umano, la predisposizione di linee guida, anche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, e la ricerca. Ulteriori temi di approfondimento sono a suo parere la qualità della spesa nella gestione delle aziende sanitarie e l'interazione con gli altri centri di ricerca sanitaria.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) sottolinea le potenzialità dell'apporto dell'Istituto superiore di sanità riguardo alle fondamentali questioni dell'appropriatezza e delle liste di attesa.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) condivide, a nome del proprio Gruppo, le considerazioni del senatore Zullo e della senatrice Cantù.

Il presidente ZAFFINI (*Fdi*) interviene in merito al ruolo dell'Istituto superiore di sanità riguardo gli investimenti delle regioni e la capacità di innovazione dell'industria farmaceutica italiana.

Il professor BELLANTONE, intervenendo in replica, pone in evidenza il carattere essenziale dell'intervento del legislatore al fine della

rimozione delle criticità riscontrate. Fornisce quindi ulteriori indicazioni in merito alle possibili linee di intervento finalizzate al potenziamento del settore della ricerca e all'attrazione dei ricercatori attivi all'estero. Afferma quindi l'utilità dell'educazione sanitaria in età scolare e fa presente l'impegno riguardo i temi della medicina di genere e dello sviluppo del rapporto con le regioni. Ulteriori considerazioni riguardano la possibilità di accedere a nuove fonti di finanziamento, con specifico riferimento ai privati e la garanzia dell'appropriatezza. Ribadisce infine gli alti livelli qualitativi raggiunti dall'Istituto superiore di sanità, che non devono comunque scoraggiare l'introduzione di opportune innovazioni.

Interviene infine il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), che, espresse riserve riguardo la fase pandemica, pur nel contesto di una gestione apprezzabile dell'Istituto superiore di sanità, manifesta fiducia nei confronti del professor Bellantone.

Il PRESIDENTE ringrazia infine il professor Bellantone e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 10.

Plenaria

121^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone a Presidente dell'Istituto superiore di sanità (n. 18)

(Parere al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il relatore ZULLO propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale la proposta di parere è posta in votazione, a scrutinio segreto.

Prendono parte alla votazione i senatori BERRINO (*FdI*), CAMUSSO (*PD-IDP*), CANTÙ (*LSP-PSd'Az*), FURLAN (*PD-IDP*), GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE*), LEONARDI (*FdI*), MANCINI (*FdI*), MAZZELLA (*M5S*), MINASI (*LSP-PSd'Az*), PIRRO (*M5S*), TERNULLO (*FI-BP-PPE*) (in sostituzione della senatrice Ronzulli), RUSSO (*FdI*), SATTA (*FdI*), SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), ZAFFINI (*FdI*), ZAMBITO (*PD-IDP*), ZAMPA (*PD-IDP*) e ZULLO (*FdI*).

Risultando 12 voti favorevoli, 3 voti di astensione e 3 schede bianche, la proposta di parere favorevole è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis – Allegati I, II, III e IV – Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice FURLAN (*PD-IDP*) fa presente la richiesta del proprio Gruppo di procedere all'esame del documento in titolo successivamente allo svolgimento delle necessarie audizioni.

Il presidente ZAFFINI osserva la competenza della Commissione di merito riguardo lo svolgimento delle audizioni relative alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Richiama quindi l'intendimento, peraltro già espresso in altre sedute, di concordare con il Ministro della salute i tempi del suo intervento in Commissione con riferimento alla prossima manovra di bilancio e all'attuazione del PNRR; sul punto specifica di avere già avviato la relativa interlocuzione.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), rilevata l'importanza dell'audizione dei componenti del Governo per la generalità delle Commissioni, ritiene che nell'immediato possa essere accettabile il mero incardinamento della NADEF, mentre il dibattito andrebbe preceduto dall'audizione del Ministro della salute. In mancanza di garanzie in tal senso, il suo Gruppo si riserva di non partecipare al prosieguo dell'esame.

Il presidente ZAFFINI fa presente la possibilità per tutti i senatori di partecipare ai lavori della 5^a Commissione e pertanto di presenziare alle audizioni di maggiore interesse. Nota inoltre che l'espressione del parere deve in ogni caso avvenire in tempo utile rispetto all'esame della Commissione di merito, e dunque entro il prossimo martedì 10 ottobre. Tenendo fermo tale impegno, riterrebbe possibile procedere oggi al solo svolgimento della relazione sulla Nota di aggiornamento. In caso di abbandono dei lavori da parte dei Gruppi di opposizione la procedura di esame in sede consultiva potrebbe invece concludersi già nella seduta odierna.

Il senatore ZULLO (*FdI*) evidenzia l'apertura dimostrata dal Presidente nei confronti dell'opposizione. Nel richiamare l'imprescindibile rispetto della procedura dettata dal Regolamento del Senato, giudica inammissibile ogni pretesa di subordinare la programmazione dei lavori alle proprie valutazioni politiche.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) ribadisce l'irrinunciabilità dell'audizione del Ministro della salute, eventualmente anche da parte della 5^a Commissione permanente, ai fini della partecipazione del suo Gruppo al prosieguo dell'esame.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) giudica una forzatura inaccettabile l'eventuale votazione di una proposta di parere sulla NADEF nella seduta in corso, ritenendo invece ragionevole programmare la conclusione dell'esame per martedì prossimo. Ribadisce tuttavia, che, in mancanza dell'audizione del Ministro della salute presso la Commissione di merito, il suo Gruppo non potrà garantire la partecipazione ai lavori.

Anche la senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) insiste sul carattere essenziale dell'audizione del Ministro della salute perlomeno da parte della Commissione di merito.

Il presidente ZAFFINI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

Il presidente ZAFFINI informa che la 5^a Commissione permanente ha programmato, nell'ambito dell'esame della NADEF, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre non risulta prevista l'audizione del Ministro della salute.

Le senatrici ZAMPA (*PD-IDP*) e PIRRO (*M5S*) sottolineano la rilevanza politica della questione, meritevole di valutazione da parte dei rispettivi Gruppi.

Il presidente ZAFFINI dispone un'ulteriore sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,40.

Il relatore BERRINO (*FdI*) illustra innanzitutto l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e alla Relazione annessa, nonché i previsti impieghi delle risorse rese conseguentemente disponibili, con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione.

La Nota di aggiornamento in esame reca inoltre le previsioni relative all'incremento del PIL, all'indebitamento netto e netto strutturale delle

pubbliche amministrazioni e al tasso di disoccupazione, pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.

Con riferimento alle prossime linee di intervento nelle aree di competenza, la Nota di aggiornamento elenca una serie di disegni di legge da qualificare come collegati alle leggi di bilancio.

In merito al settore del lavoro, la Nota di aggiornamento ricorda i recenti provvedimenti adottati, tra cui il decreto-legge n. 48 del 2023.

Riguardo al settore pensionistico, il Documento in esame non reca indicazioni specifiche sui contenuti delle misure che potrebbero essere adottate.

In merito al settore della sanità, la Nota di aggiornamento annuncia che la prossima legge di bilancio finanzia il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, con una particolare attenzione al settore sanitario. La legge di bilancio recherà inoltre stanziamenti da destinare al personale del sistema sanitario.

In relazione alla situazione epidemiologica, si da atto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato gli Stati a mantenere attive le proprie misure di tracciamento e contrasto, alla luce della continua comparsa di nuove varianti.

La Nota di aggiornamento riporta poi le previsioni sull'andamento della spesa sanitaria corrente e da conto dei principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2023 nel settore della sanità, nonché delle misure di finanziamento dei lavori di adeguamento delle tecnologie e dei presidi sanitari funzionali al Giubileo del 2025.

In merito a quanto disposto dalla legge delega per la riforma fiscale, viene sottolineato che il superamento dell'IRAP deve comunque garantire il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentino squilibri di bilancio sanitario o siano sottoposte a piani di rientro. Inoltre, il riordino delle agevolazioni fiscali dovrà essere effettuato ponendo attenzione, tra l'altro, alla tutela del bene salute.

Nella parte dedicata alla trasformazione digitale del Paese è prevista la creazione del Polo Strategico Nazionale, nel quale migreranno *dataset* e applicazioni di circa 280 pubbliche amministrazioni centrali e aziende sanitarie locali. Viene inoltre ricordato che consistenti investimenti sono stati dedicati alla digitalizzazione dei servizi della sanità e all'ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero

La senatrice PIRRO (*M5S*) ribadisce la richiesta del proprio Gruppo di procedere all'audizione del Ministro della salute, in considerazione dei dati relativi al definanziamento del settore sanitario. Osserva inoltre che la Commissione potrà procedere martedì prossimo all'espressione del parere.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) si associa, sottolineando l'interesse comune a un approfondito confronto con il Ministro della salute. A tale

riguardo, menziona le previsioni regolamentari volte a consentire alle Commissioni di richiedere l'intervento dei rappresentanti del Governo sulle materie di loro competenza.

Il senatore ZULLO (*FdI*) osserva che la citata disciplina regolamentare non vincola in alcun modo l'esame della Nota aggiuntiva al documento di economia e finanza all'intervento in Commissione del Ministro della salute. La Commissione dovrebbe comunque, a suo giudizio, essere in grado di concludere l'esame nella seduta di martedì prossimo.

Il presidente ZAFFINI ribadisce il proprio impegno a programmare l'intervento del Ministro della salute in Commissione sui temi connessi alla manovra di bilancio e al PNRR. Rammenta quindi che la Commissione dovrà necessariamente concludere l'esame del documento in titolo nella seduta di martedì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 5 ottobre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 4 ottobre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,10

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale del Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sul quadro di riferimento complessivo della situazione nella Regione Sardegna sulla specifica questione degli svantaggi derivanti dall'insularità

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,35

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Mercoledì 4 ottobre 2023

Plenaria

Presidenza del presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di regolamento interno

Jacopo MORRONE, *presidente*, ricorda che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 27 settembre e del 3 ottobre scorsi, è stato predisposto uno schema di regolamento, il cui contenuto ricalca quello dei regolamenti adottati nelle precedenti legislature e in relazione al quale sono state presentate alcune proposte di modifica (*vedi allegato 1*).

Segnala l'opportunità che la proposta di modifica Cucchi 16.2 sia riformulata nel senso di prevedere che il resoconto stenografico diventi definitivo decorsi di norma 30 giorni dalla trasmissione ai soggetti ascoltati in audizione o escussi come testimoni.

Chiede quindi ai colleghi se intendano intervenire per illustrare le proposte di modifica presentate, ricordando che la procedura per l'approvazione del regolamento interno della Commissione prevede il voto articolo per articolo e la votazione finale.

Intervengono, per formulare osservazioni e proposte, la senatrice Ilaria CUCCHI (*MISTO-AVS*), che ritira le proposte di modifica a sua firma

6.1 e 17.1 e riformula la sua proposta 16.2 nel senso prospettato dal presidente, e il senatore Michele FINA (*PD-IDP*).

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Respinge la proposta di modifica Fina 16.1. Approva la proposta di modifica Cucchi 16.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) nonché, con distinte votazioni, gli articoli 16, quale risultante dall'approvazione della proposta di modifica Cucchi 16.2 come riformulata, 17 e 18. Respinge la proposta di modifica Fina 19.1 e approva, quindi, l'articolo 19. Respinge la proposta di modifica Fina 20.1 e approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli 20, 21, 22, 23 e 24. Approva, infine, il regolamento nel suo complesso (*vedi allegato 3*).

Jacopo MORRONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO 1

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERNO**Art. 6.****6.1.**

CUCCHI, BORRELLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « articolo 7 », inserire le seguenti: « , e convoca l'Ufficio di Presidenza ».

Art. 16.**16.1.**

FINA, MARINO, SPAGNOLLI, SARRACINO, SIMIANI, RANDO

Al comma 6, sopprimere le parole: « alle persone ascoltate nella forma della libera audizione ».

16.2.

CUCCHI, BORRELLI

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: « un termine », inserire le seguenti: « di dieci giorni ».

Art. 17.**17.1.**

CUCCHI, BORRELLI

Al comma 1, dopo le parole: « come reati dagli articoli », inserire la seguente: « 366, ».

Art. 19.**19.1.**

FINA, MARINO, SPAGNOLLI, SARRACINO, SIMIANI, RANDO

Al comma 5, sopprimere le parole: « su autorizzazione del Presidente ».

Art. 20.**20.1.**

FINA, MARINO, SPAGNOLLI, SARRACINO, SIMIANI, RANDO

Al comma 1, sopprimere la parola: « annualmente ».

ALLEGATO 2

PROPOSTA DI MODIFICA APPROVATA

Art. 16.

16.2. *(Nuova formulazione)*

CUCCHI, BORRELLI

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: « un termine », inserire le seguenti: « pari di norma a 30 giorni ».

ALLEGATO 3

REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**TITOLO I
NORME APPLICABILI****Art. 1.**
(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 10 maggio 2023, n. 53, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione.

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE****Art. 2.**
(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XIX legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

3. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23.

Art. 5.

(Ufficio di presidenza)

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dai vice presidenti e dai segretari.

2. Il presidente convoca alle riunioni dell'ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

3. Delle riunioni dell'ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.

(Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari)

1. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) svolge i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

2. I vice presidenti sostituiscono, su sua delega, il presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo presidente, la Commissione è convocata dal vice presidente eletto con il maggior numero di voti. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Le prerogative dell'ufficio di presidenza sono esercitate dal presidente nei casi di necessità e urgenza anche in occasione dello svolgimento delle missioni. Il presidente riferisce tempestivamente all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'ufficio di presidenza)

1. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, il presidente ha facoltà di annunciare alla Commissione la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

Art. 11.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. Il presidente può proporre alla Commissione di riunirsi in seduta segreta qualora se ne ravvisi l'opportunità, disponendo che per determinate sedute, o parti di esse, non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commissione è pubblicato in ogni caso un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e, limitatamente alle audizioni, può essere altresì disposta la trasmissione sulla *web tv* della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. Nel corso della medesima seduta, il presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

Art. 13.
(*Comitati*)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, ovvero con l'istituzione di gruppi di lavoro su temi specifici, secondo quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, della legge istitutiva. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi almeno un rappresentante. Il coordinatore di ciascun comitato è nominato dal presidente della Commissione.

2. I comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI
OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.
(*Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni*)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti. Il segreto funzionale riguardante atti

e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami, di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritiene più opportuni, anche mediante libere audizioni e audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite nella forma della libera audizione, e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.

(Audizioni in forma libera, audizioni a testimonianza e confronti)

1. Le persone da ascoltare nella forma della libera audizione sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

3. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata, servizio di recapito qualificato certificato, o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta od omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

4. Il presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

6. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione sono rivolte dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

7. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della seduta in cui sono stati escussi ovvero auditi. I testimoni devono sottoscri-

verlo. Di eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine, pari di norma a 30 giorni, entro il quale, in mancanza di loro richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 17.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti previsti come reati dagli articoli 372 e seguenti del codice penale, il presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli 366 e seguenti del codice penale.

Art. 18.

(Denuncia di reato)

1. Il presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora sopraggiunga nei confronti di taluno dei componenti della Commissione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, il presidente, ricevutane notizia, ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Il presidente procede altresì a tali comunicazioni in ordine ai componenti della Commissione che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva o decreto penale in relazione a reati previsti e puniti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge 22 maggio 2015, n. 68.

Art. 19.

(Archivio della Commissione)

1. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche su proposta del comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, il presidente può disporre per taluno dei componenti della Commissione limitazioni all'accesso alla documentazione di archivio.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dal personale amministrativo di segreteria adde- detto specificamente alla Commissione e, su autorizzazione del presidente, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.

(Relazioni alle Camere)

1. La Commissione riferisce alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, e, comunque, al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno o più componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione e il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il presidente concorda con l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 6, comma 6, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 23.

(Collaborazioni esterne)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima. In sede di affidamento dell'incarico, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui agli articoli 4 e 5 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro

attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Essi possono assistere alle sedute della Commissione, salvo diversa determinazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto. Il presidente può disporre che talune sedute della Commissione o parti di esse si svolgano senza la presenza dei consulenti.

3. La Commissione si avvale, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, nonché di magistrati fuori ruolo.

4. I collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita, di norma, presso le strutture delle Camere. Su proposta del presidente, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare la corresponsione di un'indennità per i collaboratori esterni a tempo pieno. Qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 24.

(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 4 ottobre 2023

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare InCE:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 197
Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della NATO:	
<i>Plenaria</i>	» 198

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (InCE)

Mercoledì 4 ottobre 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Salvatore CAIATA

La seduta inizia alle ore 15.

Comunicazioni del Presidente Salvatore CAIATA

Salvatore CAIATA, *presidente*, illustra il programma e le modalità organizzative della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Affari Esteri e delle Delegazioni parlamentari nazionali dei Paesi membri dell'InCE, che si terrà a Trieste dal 12 al 13 ottobre 2023. Sottopone quindi ai partecipanti la dichiarazione conclusiva dell'evento, raccogliendone le osservazioni. Inoltre, fornisce una informativa circa una prossima missione in Serbia in corso di organizzazione, che verrà effettuata su invito del Presidente della delegazione serba presso l'Assemblea parlamentare dell'InCE, Zoran Radojicic.

Dopo gli interventi dei senatori Roberto MENIA, Francesco GIACOBBE ed Elena MURELLI, il presidente Salvatore CAIATA ringrazia i presenti per essere intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare della NATO

Mercoledì 4 ottobre 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo CESA

Incontro informale con Andrea Romussi, Capo Ufficio IV, Direzione Generale Affari Politici e di Sicurezza, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

